

# Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Basilicata, Trentino-Alto Adige (Province Autonome di Bolzano e Trento) e Valle d'Aosta

GIULIO M. SALERNO<sup>1</sup>

*In questi anni le Regioni cambieranno i governi regionali a seguito delle elezioni. Una domanda è legittima: quale modello scolastico (scuola paritaria) formativo (IeFP erogata dagli Enti di FP) i governi attuali lasciano ai successivi governi regionali? La Sede Nazionale CNOS-FAP ha elaborato una scheda informativa di base per ogni Regione. Si prosegue questo viaggio con altre 3 Regioni: Basilicata, Trentino-Alto Adige (Province Autonome di Bolzano e Trento) e Valle d'Aosta. Le schede sono anticipate da un'introduzione a cura del Prof. Salerno.*

*During the next years the Regions will change the regional governments as a result of the elections. A question arises: what educational/training model (Schools/Vocational Training) the current government will leave for future regional governments? The National Office of the CNOS-FAP Federation has developed a basic information sheet for each Region. This journey continues with 3 other Regions: Basilicata, Trentino-Alto Adige (Autonomous Provinces of Bolzano and Trento) and Valle d'Aosta. Every sheet has an introduction by Prof. Salerno.*

## 1. Premessa: il pluralismo dei modelli regionali di IeFP, i vincoli unitari posti a livello nazionale e le autonomie regionali e provinciali cosiddette "speciali"

La IeFP è un ambito molto particolare nel panorama complessivo del nostro ordinamento. Esso è caratterizzato, per un verso, dall'autonomia delle Regioni e dal conseguente pluralismo dei modelli di IeFP definiti ed attuati a livello regionale, e, per altro verso, dalla presenza di vincoli unitari posti a livello nazionale, vincoli che, seppure non sempre conosciuti e pienamente rispettati, delimitano e circoscrivono le autonomie regionali, ivi comprese quelle cosiddette "speciali", cioè spettanti alle Regioni ad autonomia speciale e, nel caso peculiare del Trentino-Alto Adige, alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

<sup>1</sup> Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata.

Più precisamente, sulla base della Costituzione così come modificata nel 2001 (con la legge di revisione costituzionale n. 3/2001), le quindici Regioni cosiddette “di diritto comune”, ovvero quelle a statuto ordinario, hanno competenza legislativa esclusiva in materia di IeFP, in quanto nell’art. 117, comma 3, Cost. l’“Istruzione e Formazione Professionale” è stata espressamente esclusa dalla competenza cosiddetta “concorrente” (cioè ripartita tra Regioni e Stato, al quale è riservata la disciplina dei “principi fondamentali”) relativa alla “istruzione”. Conseguentemente, in materia di IeFP alle stesse Regioni spetta la competenza regolamentare così come la competenza di determinare a quale autorità territoriale (alle Regioni medesime, alle Città metropolitane, alle Province o ai Comuni) debbano conferirsi le corrispondenti attribuzioni amministrative. E ciò ai sensi dell’art. 118, comma 2, Cost.

Per quanto concerne le cinque Regioni cosiddette “ad autonomia speciale” (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto-Adige e Valle d’Aosta), ovvero quelle che “dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale” (come prescritto nell’art. 116, comma 1, Cost.), esse dispongono in materia di formazione professionalizzante di specifiche competenze a seconda di quanto previsto nel relativo statuto. Tuttavia, tali specifiche competenze vanno attentamente confrontate con le predette competenze che la Costituzione vigente – dopo la riforma costituzionale del 2001 – attribuisce alle Regioni di diritto comune in materia di IeFP. Tale confronto, in particolare, deve avvenire in base alla cosiddetta “clausola di salvaguardia” dettata con l’art. 10 della Legge cost. n. 3 del 2001. Con questa clausola si è prescritto che le norme poste dagli statuti speciali – e quelle risultanti dai relativi decreti legislativi di attuazione – che risultino difformi dalla legge costituzionale predetta, non si applicano qualora quest’ultima comporti “forme di autonomie più ampie” rispetto a quelle già previste dagli statuti. Pertanto, sino a quando non si procederà all’adattamento dei relativi statuti alla nuova disciplina costituzionale, le norme statutarie in questione si intendono automaticamente sostituite da quanto previsto dalla Costituzione vigente e dalla relativa normativa di attuazione. E ciò per una ragione di piena evidenza: le maggiori autonomie che nel 2001 sono state riconosciute in molteplici settori – tra cui proprio in tema di IeFP – alle Regioni di diritto comune non possono non essere automaticamente attribuite alle cinque Regioni che, per Costituzione, godono di autonomie speciali. Queste ultime, in definitiva, anche in materia di IeFP devono disporre almeno della stessa autonomia che la Costituzione dal 2001 riconosce a tutte le Regioni di diritto comune.

Ad esempio, nel vigente statuto speciale del Trentino-Alto Adige si prevede una specifica competenza legislativa esclusiva delle Province Autonome di Trento e Bolzano – subordinata, come vedremo, a specifici limiti riconducibili a

istanze di carattere unitario<sup>2</sup> - in tema di “addestramento e Formazione Professionale” (vedi art. 8, comma 1, n. 29). Oppure, nello statuto speciale della Valle d’Aosta, si prevede che la Regione disponga – sempre all’interno di taluni limiti posti per le medesime ragioni di unitarietà del sistema – della competenza legislativa esclusiva in materia di “istruzione tecnico-professionale” (vedi art. 2, comma 1, lett. r). È evidente che tali competenze regionali (ovvero provinciali, come nel caso del Trentino-Alto Adige), vanno “rilette”, integrate e specificate alla luce della riforma costituzionale del 2001. Dunque, si devono applicare, anche per il Trentino-Alto Adige e per la Valle d’Aosta (e sempre in attesa di un futuro adattamento dello statuto speciale), le stesse e “più ampie” forme di autonomia che sono riconosciute dall’art. 117, comma 3, Cost. in materia di IeFP alle Regioni di diritto comune. Anche tali Regioni – e le Province Autonome – godono di piena autonomia in relazione all’intera sfera della “Istruzione e Formazione Professionale”.

Quali limiti di carattere unitario gravano sull’autonomia regionale, ivi comprese le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in tema di IeFP? In via generale, sulla base dell’autonomia attribuita alle Regioni di diritto comune nell’art. 117, comma 3, Cost. in materia di IeFP, l’ambito ordinamentale definito dalla stessa Costituzione come “Istruzione e Formazione Professionale”, è primariamente rimesso alle scelte adottate da ciascuna Regione mediante le rispettive normative legislative e regolamentari, cui conseguono le politiche concretamente adottate dagli organi regionali (Consiglio, Giunta, Assessore competente, etc.) ed attuate dagli uffici amministrativi competenti (regionali o locali). Pertanto, ogni Regione, nell’esercizio dei predetti poteri autonomi, definisce il proprio sistema regionale di istruzione e formazione e, all’interno di quest’ultimo, il proprio “*modello di IeFP*”, che risulta, quindi, stabilito dalle normative regionali (legislative e regolamentari) così come applicate in sede amministrativa dagli apparati competenti.

<sup>2</sup> Ad esempio, i limiti della competenza legislative delle Province Autonome di Trento e Bolzano in tema di “addestramento e Formazione Professionale”, richiamati nell’art. 8 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige che rinvia a quelli posti nell’art. 4 dello stesso Statuto, sono i seguenti: “in armonia con la Costituzione e i *principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica*, e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle *norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica*”. Disposizione simile è prevista nello Statuto della Valle d’Aosta, ove si pongono i seguenti limiti alla competenza legislativa della Regione in materia di “istruzione tecnico-professionale”: “in armonia con la Costituzione e i *principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica*, e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle *norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica*”.

I modelli regionali di IeFP, come noto, sono piuttosto differenziati. Anzi, mentre alcune Regioni, soprattutto nel Nord d'Italia, hanno strutturato modelli di IeFP efficaci o comunque sufficientemente funzionanti, in altre Regioni la IeFP – in generale ovvero, più strettamente, quella erogata dalle istituzioni formative accreditate – è assai trascurata o addirittura del tutto pretermissa o assente. In questi ultimi casi, peraltro in spregio di una competenza costituzionalmente riconosciuta e in violazione di un diritto di cittadinanza – quello all'istruzione e formazione – costituzionalmente garantito, si dovrebbe parlare di un "modello zero" di IeFP!

Tuttavia, se l'autonomia costituzionalmente attribuita alle Regioni in tema di IeFP consente la differenziazione e quindi il pluralismo dei modelli regionali di IeFP, sussistono normative e indicazioni stabilite a livello nazionale che indirizzano e vincolano in senso unitario la modellistica regionale, anche quella delle Regioni ad autonomia speciale, determinando alcune regole essenziali che devono essere necessariamente comuni a tutti i modelli regionali di IeFP. E ciò perché, per un verso, la IeFP, in quanto ambito in cui si fornisce l'istruzione iniziale, consente l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione; e, per altro verso, la IeFP, in quanto settore specifico in cui si articola il "sistema nazionale di istruzione e formazione", fa parte della più vasta materia della "istruzione". In particolare, circa le Regioni ad autonomia speciale, va ricordato che le loro competenze legislative, anche nelle materie, come la IeFP, ove dispongono di autonomia piena, sono soggette al rispetto delle "norme fondamentali di riforma economico-sociale", alle norme statali cioè che definiscono in modo innovativo l'assetto fondamentale di un settore di particolare rilievo economico-sociale come è senza dubbio alcuno la IeFP. Per questo motivo, in base a quanto previsto negli stessi statuti speciali<sup>3</sup>, le predette "norme fondamentali" dettate dallo Stato in materia di IeFP costituiscono vincoli che devono essere rispettati anche da queste Regioni nella disciplina della IeFP. E lo stesso vale per le norme statali che, come vedremo adesso, definiscono in tema di IeFP "i principi generali dell'istruzione" e i "livelli essenziali delle prestazioni" che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi, rispettivamente, dell'art. 117, comma 2, lett. m e lett. n, Cost, e quindi rispettati anche dalle autonomie speciali (regionali e provinciali).

<sup>3</sup> Vedi, ad esempio, art. 2 dello Statuto della Valle d'Aosta, e art. 4 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, dove sono espressamente richiamate le "norme fondamentali di riforma economico-sociale" della Repubblica, quali limite per l'esercizio delle competenze legislative regionali. Sulla giurisprudenza costituzionale, relativamente alla permanente vincolatività delle "norme di riforma economico-sociale" rispetto alle leggi delle Regioni a statuto speciale, si veda, ad esempio, la sentenza n. 238 del 2013.

Come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, infatti, la disciplina regionale della IeFP è subordinata alla legge dello Stato almeno sulla base di due competenze legislative esclusive che sono attribuite allo Stato stesso in base all'art. 117, comma 2, lett. m e lett. n, Cost., rispettivamente in relazione alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", e in relazione alle "norme generali sull'istruzione". Tali limiti riguardano anche le Regioni a statuto speciale – e dunque, in ordine alfabetico, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta – allorché tali Regioni esercitano le competenze sulla base della predetta "clausola di salvaguardia" posta con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Va ricordato, ad esempio, quanto detto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 134 del 2006, su un caso simile in tema di livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria: "La riconduzione delle attribuzioni dei soggetti ad autonomia speciale in materia sanitaria all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, implica però – come postulato dalle stesse parti ricorrenti tramite il richiamo all'art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione – il contemporaneo assoggettamento delle stesse ai «limiti, espressi od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V» della Costituzione (sentenza n. 383 del 2005), ed, in particolare, all'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (lo stesso principio è stato applicato anche nella sentenza n. 231 del 2017).

Inoltre, è noto che una larga parte della disciplina della IeFP è il risultato della convergenza della volontà dello Stato e delle Regioni, convergenza che trova espressione nell'approvazione di molteplici "accordi" o "intese" o "pareri" in sede di Conferenza Stato-Regioni, o di Conferenza Unificata (Stato-Regioni-autonomie locali). Questo accade in quanto le competenze regionali in materia di IeFP sono strettamente intrecciate con quelle attribuite per Costituzione allo Stato, soprattutto in tema di istruzione e lavoro. In questi casi, quando cioè si verifica la "concorrenza di competenze" tra lo Stato e le Regioni, la Corte Costituzionale richiede il rispetto del principio di "leale collaborazione", ossia il necessario coinvolgimento di entrambi i livelli istituzionali, quello statale e quello regionale, che non possono reciprocamente ignorarsi. Conseguentemente, le normative statali che, dal 2001 in poi hanno disciplinato più o meno direttamente anche la IeFP, hanno previsto il concorso delle Regioni, mediante la predisposizione di atti congiunti, per l'appunto accordi o intese, ovvero la presenza di pareri espressi dalle Regioni stesse. Anche al rispetto di tali atti, indicazioni o indirizzi in cui si manifesta la leale collaborazione tra Stato e Regioni, dunque, sono necessariamente subordinati

tutti i modelli regionali di IeFP<sup>4</sup>. Ed è per questo motivo che, frequentemente, tali atti sono richiamati nelle premesse e talora anche nel contenuto prescrittivo delle deliberazioni – legislative, regolamentari o amministrative – adottate in sede regionale in materia di IeFP, anche dalle stesse Regioni a statuto speciale.

## 2. Le Regioni al voto e il modello regionale di IeFP: un'occasione di consapevolezza e di riflessione

Tutto ciò premesso, può ricordarsi che in due Regioni, cioè nel Lazio ed in Lombardia, si è proceduto nel marzo del 2018 al rinnovo dei Consigli con apposite elezioni, e che lo stesso è avvenuto in aprile e maggio in altre tre Regioni, Friuli-Venezia Giulia (29 aprile), Molise (22 aprile), e Valle d'Aosta (20 maggio), mentre successivamente, dapprima in Trentino-Alto Adige (21 ottobre) e infine in Basilicata (tra le fine del 2018 e l'inizio del 2019), si procederà al rinnovo degli organi regionali (e provinciali, nel caso del Trentino-Alto Adige) cui spetta determinare l'indirizzo politico-legislativo in tema di IeFP. Per queste sette Regioni – di cui tre a statuto speciale – l'evento elettorale è dunque l'occasione per verificare quale sia il modello concretamente utilizzato, in modo da offrire opportuni elementi di consapevolezza e di riflessione per coloro che sono stati appena chiamati o saranno tra poco chiamati ad operare nell'interesse delle rispettive comunità, anche in ordine all'assunzione di decisioni vertenti su una questione di cruciale rilievo educativo, culturale, economico e sociale, quale la IeFP. Si tenga conto, tra l'altro, che in queste sette Regioni nell'Anno Formativo 2014-2015<sup>5</sup> sono stati attivati ben 4853 percorsi formativi di IeFP, vale a dire quasi un terzo rispetto ai 15.200 percorsi complessivamente attivati in Italia, sia nelle istituzioni formative accreditate dalle Regioni, che nelle istituzioni scolastiche in regime di cd. sussidiarietà. Questi percorsi sono stati frequentati, in queste stesse Regioni, da 98.505 allievi, ovvero da quasi un terzo rispetto ai 316.599 allievi che in tutt'Italia hanno seguito percorsi triennali e quadriennali

<sup>4</sup> Un elenco esemplificativo e riassuntivo della normativa nazionale e degli atti adottati come “intese” o “accordi” tra Stato e Regioni, dal 2003 al 2015, è contenuto nella *Relazione ex lege 845/78 art. 20 sullo stato delle attività di Formazione Professionale*, Relazione predisposta dall'ANPAL e pubblicata in FOP, *Formazione Orientamento Professionale*, 2016, n.2-5, pp. 47 ss.; un elenco più esaustivo, sempre relativo agli atti adottati dal 2003 al 2015, è riportato nel *XIV Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate nell'ambito del diritto-dovere*, febbraio 2016, Rapporto realizzato dall'ISFOL e pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma, 2016, in specie pp. 21 ss.

<sup>5</sup> Si tratta sempre del *XIV Rapporto di monitoraggio* sopra citato, e di cui si vedano, in particolare, le tabelle a p. 27 e p. 29.

di IeFP. Si tratta, insomma, di Regioni ove, seppure con diverso rilievo, si manifesta una quota assai considerevole dell'intera esperienza nazionale di IeFP.

Soprattutto, in questa sede si intende accertare se ed in quale misura le Regioni che hanno appena proceduto ovvero procederanno a breve al rinnovo dei rispettivi Consigli, abbiano una più stringente necessità di intervenire sulle disposizioni legislative ivi vigenti in materia di IeFP. A tal proposito, occorre tenere conto del fatto che recentemente, cioè lo scorso anno, sono state introdotte numerose ed importanti novità a seguito dell'approvazione del decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 61 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2017 ed entrato in vigore il 31 maggio 2017 - ove sono espressamente previste *"norme generali sull'istruzione"*, ovvero norme di principio che, come appena ricordato, vincolano anche la competenza legislativa cosiddetta esclusiva che è riconosciuta alle Regioni in materia di IeFP. Alcune di queste norme generali riprendono ed esplicitano quanto già disposto, altre innovano le disposizioni vigenti. Tra l'altro, non poche di queste norme generali sono poi rimesse alla successiva precisazione e concreta attuazione mediante successivi atti risultanti dalla convergenza della volontà tra lo Stato, Regioni e Province Autonome (decreti ministeriali previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi in Conferenza Stato-Regioni, intese tra il MIUR e le singole Regioni, accordi tra ciascun Ufficio Scolastico Regionale e le singole Regioni). Sino ad ora, sono stati definitivamente approvati, e dunque sono vigenti, due provvedimenti: il regolamento relativo alla *"revisione dei percorsi della IP"* e al *"raccordo con i percorsi di IeFP"* (decreto 24 maggio 2018, n. 92, pubblicato in G.U. 27 luglio 2018, n. 173), regolamento adottato in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo e sulla base dell'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2017; e il decreto interministeriale del 17 maggio 2018 (pubblicato in G.U. il 17 settembre 2018) adottato in attuazione dell'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo e sulla base dell'intesa raggiunta l'8 marzo 2018 in sede di Conferenza Stato-Regioni, e relativo ai *"raccordi"* tra IP e IeFP e per la realizzazione dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà.

Il decreto legislativo n. 61/2017 - unitamente alle conseguenti norme attuative - fornisce un apporto decisivo per delineare gli elementi essenziali, unitari e comuni del quadro complessivo dell'assetto dell'istruzione professionalizzante e, all'interno di quest'ultima, della IeFP in Italia. Va poi aggiunto che nel decreto legislativo n. 61/2017 si precisa espressamente che anche le Regioni a statuto speciale - nell'ambito delle competenze loro spettanti e dunque secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - devono provvedere *"alle finalità"* indicate nel decreto stesso (vedi art. 14, comma 2). Tali finalità, possiamo qui aggiungere, costituiscono senz'altro un esempio delle predette *"norme fondamentali di riforma economico-sociale"*, cioè defini-



scono in modo innovativo l'assetto fondamentale di un settore di particolare rilievo economico-sociale come è senza dubbio alcuno la IeFP. Per questo motivo, in base a quanto previsto negli stessi statuti speciali<sup>6</sup>, le predette finalità costituiscono vincoli che devono essere rispettati anche da queste Regioni nella disciplina della IeFP.

Considerata, quindi, la numerosità, la rilevanza, la sistematicità e l'innovatività delle "norme generali sull'istruzione" che risultano dal D.lgs. 61/2017, nell'immediato futuro il legislatore regionale è chiamato ad intervenire là dove risulti la presenza di disposizioni legislative regionali vigenti che non siano coerenti con le norme che, a livello nazionale, adesso definiscono i tratti unitari e nazionali entro i quali devono poi muoversi e declinarsi i singoli modelli regionali di IeFP. In altri termini, ciascun legislatore regionale non può non avvertire l'esigenza di assicurare, in una logica di compiutezza e sistematicità, che la complessiva disciplina del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione sia coerente con i vincoli posti a livello nazionale in tema di IeFP. In definitiva, con questa analisi si intende sottolineare che i nuovi titolari degli organi legislativi regionali che nel 2018 si sono appena rinnovati o stanno rinnovando, prendano in seria considerazione l'esigenza di adeguare, correggere, modificare ed integrare la rispettiva legislazione regionale vigente in materia di IeFP, in modo da che il rispettivo modello di IeFP sia effettivamente coerente sia con le "norme generali sull'istruzione" come risultanti dal D.lgs. 61/2017, sia con gli atti che adottati o in via di adozione in sede nazionale o territoriale con il consenso delle Regioni stesse (i decreti ministeriali previa intesa con le Regioni, l'accordo Stato-Regioni o ancora le intese tra il MIUR e le singole Regioni o gli accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali e le singole Regioni), per dare attuazione alle predette norme generali di attuazione. Se tale necessario e progressivo aggiornamento della legislazione regionale al d.lgs. 61/2017 e ai successivi atti di attuazione, non sarà approntato con l'indispensabile celerità, ne deriverà l'illegittimità (tecnicamente definibile come) sopravvenuta di una parte della normativa regionale e l'invalidità degli atti amministrativi che fossero adottati in applicazione delle discipline illegittime, con conseguente responsabilità degli amministratori anche dal punto di vista del danno all'erario innanzi alla Corte dei Conti. Tra l'altro, tale invalidità, se non fosse rilevata d'ufficio dagli stessi organi competenti, potrebbe es-

<sup>6</sup> Vedi, ad esempio, art. 2 dello Statuto della Valle d'Aosta, e art. 4 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, dove sono espressamente richiamate le "norme fondamentali di riforma economico-sociale" della Repubblica, quali limite per l'esercizio delle competenze legislative regionali. Sulla giurisprudenza costituzionale, relativamente alla permanente vincolatività delle "norme di riforma economico-sociale" rispetto alle leggi delle Regioni a statuto speciale, si veda, ad esempio, la sentenza n. 238 del 2013.



sere poi dichiarata in sede giurisdizionale in seguito a ricorsi successivamente presentati dai soggetti lesi nei rispettivi diritti e interessi giuridicamente rilevanti, con tutto ciò che ne deriverebbe in termini di incertezza e instabilità dei rapporti giuridici.

In secondo luogo, in questa sede si intende tratteggiare, mediante un'apposita scheda dedicata a ciascuna delle Regioni interessate, la struttura del modello di IeFP che trova concreta attuazione in applicazione delle scelte legislative ed amministrative ivi adottate, con specifico riferimento ai percorsi attivati, alle sedi di svolgimento, ai docenti, all'articolazione oraria, agli elementi caratterizzanti i percorsi di IeFP, alle questioni attinenti agli esiti, alle certificazioni e ai crediti, al governo del sistema regionale, ai destinatari, alla presenza o meno del quarto anno, ai costi finanziati, alla presenza dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma ovvero al sistema duale, all'articolazione della filiera educativa professionalizzante, e, per ultimo ma non da ultimo, alle politiche del lavoro adottate dalle Regioni.

Dopo avere esaminato le Regioni Lazio e Lombardia nel primo fascicolo del 2018<sup>7</sup>, e le Regioni Molise e Friuli-Venezia Giulia nel secondo fascicolo del 2018<sup>8</sup>, nel presente contributo ci si propone di delineare, in modo sintetico ma sufficientemente esaustivo, lo stato dell'arte della IeFP all'interno delle altre tre Regioni ove è appena avvenuto (Valle d'Aosta) o avverrà a breve (Trentino-Alto Adige e Basilicata) il rinnovo degli organi di indirizzo politico-legislativo competenti in materia di IeFP. Ciò al fine di comprendere quali siano, nella realtà effettuale, le modalità e le condizioni di operatività della IeFP, anche al di là di quanto potrebbe risultare a prima vista dal mero esame delle norme. Lo scopo, insomma, è quello di cogliere i modelli regionali di IeFP nel loro effettivo svolgersi e divenire, integrando opportunamente gli schemi astratti che sono delineati negli atti legislativi. Sempre allo scopo, che anima questi contributi, di consentire ai futuri legislatori regionali che saranno selezionati in via elettiva, di operare sull'assetto organizzativo e funzionale della IeFP davvero in piena "scienza e coscienza".

Circa le tre Regioni qui in esame, va preliminarmente tratteggiato lo stato dell'arte della disciplina legislativa regionale (ovvero provinciale, nel caso del Trentino-Alto Adige) ivi rispettivamente vigente.

<sup>7</sup> Cfr. SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Lazio e Lombardia*, in *Rassegna CNOS*, 2018, n. 1, pp. 125 ss.

<sup>8</sup> Cfr. SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Molise e Friuli-Venezia Giulia*, in *Rassegna CNOS*, 2018, n. 2, pp. 129 ss.

Circa la Basilicata, la legge regionale attualmente in vigore è la n. 30 del 2015, recante norme sul *“Sistema integrato per l’apprendimento permanente”*. In realtà, va considerato che, al di là di quanto formalmente previsto dalla predetta normativa in tema di IeFP (vedi l’art. 5<sup>9</sup>), il sistema regionale previsto dalla Regione Basilicata esclude del tutto la IeFP erogata dalle istituzioni formative accreditate, in quanto il *“Sistema regionale dell’offerta formativa”* è programmato in base al *“Catalogo unico regionale dell’offerta formativa ad accesso individuale”* (CUR), catalogo che a sua volta esclude del tutto il diritto-dovere di istruzione, e quindi la IeFP. Dunque, non vi è accreditamento per le istituzioni formative che erogano IeFP e, in sostanza, la Regione Basilicata consente lo svolgimento dei percorsi di IeFP soltanto da parte degli Istituti Professionali di Stato secondo il cosiddetto regime di sussidiarietà. Tra l’altro, considerato la totale assenza di percorsi di IeFP erogate da istituzioni formative accreditate, appare piuttosto curioso il fatto che, secondo il meccanismo di ripartizione dei fondi inizialmente previsto per la sperimentazione del duale in connessione alla IeFP, la Regione in questione abbia avuto un cospicuo accesso ai predetti fondi<sup>10</sup>. Per di più, va sottolineato quanto previsto nell’Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti per la sperimentazione del duale, deliberato dalla Giunta regionale il 10 luglio 2017, e relativo a tre corsi sperimentali di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale: la partecipazione è stata consentita soltanto a partenariati misti (ATI/ATS), costituiti da organismi della formazione accreditati per la Regione (per finalità, come si è detto, ben diverse dalla IeFP), imprese con almeno una sede locale in Basilicata, e Istituti Professionali. Il che dovrebbe davvero far gridare allo scandalo! Va aggiunto, ad onor del vero, che il più recente meccanismo di ripartizione dei fondi in oggetto ha fortemente ridotto le disponibilità per la Regione Basilicata<sup>11</sup>, dato i criteri introdotti fanno più correttamente riferimento, in larga misura, al numero degli studenti iscritti, qualificati o diplomati nei percorsi della IeFP erogati dalle istituzioni formative accreditate. Insomma, in tema di IeFP la Basilicata non soltanto è un esempio della divergenza tra il testo legislativo – formalmente rispettoso, almeno per una parte, dei

<sup>9</sup> Questo è il testo dell’art. 5: *“La Regione programma l’offerta formativa rivolta, nell’ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): i) all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e ii) all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. L’offerta di IeFP è articolata in percorsi di durata triennale rivolti al conseguimento di una qualifica professionale ed in percorsi di durata quadriennale rivolti al conseguimento del diploma professionale, fra loro integrati. I percorsi sono rivolti all’acquisizione di competenze certificabili e sono articolati per segmenti di natura capitalizzabile, in conformità all’architettura del sistema regionale degli standard di cui all’art. 21.”*

<sup>10</sup> Si tratta di più di 305.000 euro.

<sup>11</sup> Si tratta di poco più di 50.000 euro su 112 milioni complessivi; vedi il decreto direttoriale n. 10 del 31 luglio 2018.

principi da rispettare – e la realtà della prassi amministrativa imposta dagli organi regionali di indirizzo politico, ma è anche un caso, per così dire classico, di modello zero di IeFP erogata dalle istituzioni formative accreditate.

Circa la Valle d'Aosta, non sussiste una specifica disciplina legislativa relativa alla IeFP, sicché l'erogazione dei percorsi di IeFP è avvenuta sulla base di provvedimenti di provenienza amministrativa, ed esattamente deliberazioni della Giunta regionale, dapprima mediante la deliberazione n. 519 del 2010 che ha consentito il ricorso agli Istituti Professionali secondo il cosiddetto regime di sussidiarietà, e successivamente con la deliberazione n. 8 dell'8 gennaio 2016 che non solo ha avviato l'erogazione dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni formative accreditate, ma soprattutto ha definito gli *"Indirizzi per l'attuazione del sistema di IeFP in Valle d'Aosta"*. All'interno di tali *"Indirizzi"*, si è rinviato a successivi atti deliberativi della Giunta l'adozione degli atti di invito alla presentazione dei progetti per l'attuazione dei percorsi triennali, l'approvazione del dispositivo regionale per l'accreditamento degli *"Organismi di formazione"* – cioè le istituzioni formative accreditate – per la realizzazione di attività di IeFP; l'approvazione delle disposizioni per la correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel sistema regionale di IeFP e le figure nazionali di cui agli Accordi Stato-Regioni del 2010 e 2012; e, infine, l'approvazione delle disposizioni relative ai passaggi tra i sistemi ed alle modalità di valutazione e certificazione degli apprendimenti ed esiti. Tra l'altro, si è previsto che l'attuazione degli *"Indirizzi"* medesimi, avviata a decorrere dall'anno scolastico-formativo 2016-2017 *"secondo una logica progressiva"*, debba consentire *"di giungere alla messa a regime del sistema delineato nell'arco di un triennio"*, giungendo infine anche alla *"adozione degli atti che approvano il nuovo sistema"* (vedi pag. 7 degli Indirizzi allegati alla Delibera n. 8/2016). È dunque auspicabile che la Regione Valle d'Aosta proceda all'adozione dei predetti atti, definendo anche un'opportuna disciplina legislativa che sia posta a solido fondamento dell'azione amministrativa sinora intrapresa nel senso della coerenza con i principi che reggono a livello nazionale il sistema della IeFP, con riferimento, quindi, anche ai principi recentemente posti dal D.lgs. n. 61/2017. In questa sede, dunque, l'analisi non potrà che essere effettuata sulla base dei predetti *"Indirizzi"* approvati con atto amministrativo.

Infine, circa la Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge provinciale vigente è la n. 40 del 12 novembre 1992, più volte modificata ed aggiornata, recante norme sull'*"Ordinamento della Formazione Professionale"*, mentre circa la Provincia Autonoma di Trento, la Legge provinciale vigente è la n. 5 del 7 agosto 2006, anch'essa più volte modificata ed aggiornata, recante norme sul *"Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"*.

### **3. Analisi della normativa regionale in materia di IeFP rispetto alle “norme generali sull’istruzione” previste nel D.lgs. n. 61/2017: la Basilicata (Legge regionale n. 30 del 2015)**

#### 3.1. Premessa

In questa sede, in relazione alle autonomie regionali (Regioni Basilicata e Valle d’Aosta) e provinciali (Province Autonome di Bolzano e di Trento) qui interessate, si indicheranno, per ciascuna delle “norme generali sull’istruzione” risultanti dal decreto legislativo n. 61/2017, quali siano le corrispondenti disposizioni dettate dalle leggi (o, come appena detto, per la Valle d’Aosta, dagli “Indirizzi”) regionali e provinciali vigenti e, dunque, si evidenziano se sussista in modo palese la necessità di modificare, integrare o anche soltanto esplicitare più chiaramente quanto già disposto nella disciplina vigente in modo da renderla effettivamente coerente con i vincoli ovvero le finalità risultanti dalla normativa nazionale di principio. Per ragioni sistematiche, siffatte norme di principio sono qui distinte tra quelle che possiamo definire “di sistema”, in quanto definiscono in modo complessivo i connotati strutturali dell’intero sistema di istruzione professionalizzante in Italia di cui la IeFP fa parte, e quelle che invece concernono più direttamente – e dunque dal punto di vista interno – l’articolazione, l’organizzazione e il funzionamento del settore della IeFP.

#### 3.2. Le discipline regionali vigenti in rapporto alle “norme generali sull’istruzione” cosiddette “di sistema”

Iniziamo dalle “norme generali sull’istruzione” che abbiamo qui definito “di sistema”.

1) In primo luogo, il decreto legislativo n. 61/2017 prescrive la contemporanea presenza di due sistemi distinti, il “sistema dell’Istruzione Professionale” (IP) e il “sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale” (IeFP) (art. 2, comma 1).

*In Basilicata manca nella Legge n. 30 del 2015 la corrispondente e coerente disciplina legislativa e la prassi amministrativa è contrastante con quanto previsto dal decreto legislativo. La previsione della compresenza di due sistemi distinti (IP e IeFP), come adesso risultante dal D.lgs. n. 61/2017, va quindi introdotta nella Legge regionale e conseguentemente va rispettata nella regolamentazione e nella prassi regionale di carattere amministrativo.*

*In Valle d’Aosta, gli “Indirizzi” posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale, non richiamano espressamente questo aspetto e vanno dunque opportunamente integrati.*

*Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge n. 40 del 1992 non richiama espressamente questo aspetto e dunque va opportunamente integrata.*

*Nella Provincia Autonoma di Trento, la Legge n. 5 del 2006 fa riferimento alla "reciproca integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione nel complesso unitario delle politiche pubbliche di settore perseguite dalla Provincia" (art. 2, comma 2, lett. b), e dunque, non essendo coerente con quanto previsto dal D.lgs. sopra citato, va opportunamente corretta.*

2) In secondo luogo, nel decreto legislativo si precisa che la IeFP concorre all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione (art. 2, comma 1).

*In Basilicata la Legge n. 30 del 2015 affronta correttamente questo aspetto, là dove prescrive che "la Regione programma l'offerta formativa rivolta, nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): i) all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e ii) all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione" (art. 5, comma 1).*

*In Valle d'Aosta gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale richiamano correttamente questo aspetto: "Al termine del 1° ciclo si può assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali o quadriennali (IeFP)".*

*Nella Provincia Autonoma di Bolzano la Legge n. 40 del 1992 richiama correttamente questo aspetto, là dove si precisa che nella "formazione successiva al titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale e della specializzazione (...) può essere assolto anche l'obbligo di istruzione stabilito dalle norme statali. I rispettivi anni formativi consentono l'acquisizione dei saperi e delle competenze definite a livello statale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico" (v. art. 2, comma 1, lett. a, n. 1).*

*Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 recepisce sostanzialmente questo aspetto, come ad esempio là dove si riferisce alla "attuazione dei servizi di Formazione Professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione" (art. 36, comma 1).*

3) In terzo luogo, nel decreto legislativo si prevede che i due predetti sistemi, IeFP e IP, siano distinti l'uno dall'altro in quanto hanno "diversa identità" (art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 61/2017), ma allo stesso tempo siano pariordinati in quanto dotati di "pari dignità" (sempre art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 61/2017).

*In Basilicata la Legge n. 30 del 2015 non prevede una corrispondente e coerente disciplina, in quanto non richiama la distinzione tra i due sistemi, IP e IeFP, né prevede la pari dignità e la pariordinazione. Al contrario, si richiama soltanto il "pieno rispetto dell'autonomia scolastica", là dove si precisa che "Il sistema è*

*rivolto alla promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione ed alla formazione di qualità nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione" (art. 1, comma 4). Quanto prescritto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato, richiedendosi quindi un'opportuna correzione della Legge regionale.*

*In Valle d'Aosta gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale, richiamano questo aspetto: "Sancire e rendere effettiva la parità dei diversi canali dell'offerta, promuovendo presso la popolazione, le famiglie, gli studenti una adeguata conoscenza delle diverse offerte e sostenendo i processi di scelta attraverso interventi di orientamento" (vedi pag. 3).*

*Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge n. 40 del 1992 non richiama questo aspetto e dunque va opportunamente integrata.*

*Nella Provincia Autonoma di Trento, la Legge n. 5 del 2006 è improntata al principio secondo cui occorre "sviluppare il sistema educativo provinciale in base al principio della centralità della scuola pubblica", seppure riconoscendo le peculiarità dell'Istruzione e della Formazione Professionale nonché dell'alta Formazione Professionale, anche in relazione agli specifici strumenti e metodologie" (art. 2, comma 1, lett. a). Per quanto si faccia riferimento alle "peculiarità" della IeFP, dunque, la Legge provinciale non appare coerente con il principio generale di sistema posto dalla normativa nazionale, e va opportunamente rivista e corretta.*

4) In quarto luogo, nel decreto legislativo si prevede che i percorsi triennali e quadriennali di IeFP siano realizzati dalle "Istituzioni Formative accreditate dalle Regioni e dalla Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226" (art. 2, comma 1, lett. b), e dalle "istituzioni scolastiche che offrono percorsi di Istruzione Professionale (...) previo accreditamento regionale" (art. 4, comma 4).

*In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non prevede questo aspetto, e dunque quanto prescritto dal decreto legislativo non appare rispettato in sede legislativa, né tanto meno in sede amministrativa, richiedendosi quindi un'opportuna correzione ed integrazione della Legge regionale e una radicale conversione della prassi amministrativa.*

*In Valle d'Aosta, gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale, richiamano solo parzialmente questo aspetto, là dove si prevedono "Percorsi triennali di FP, realizzati dalle Agenzie formative accreditate", mentre si parla, circa il percorso quadriennale, di "Attivazione, laddove possibile, del IV anno". Lo stesso principio orienta anche il sistema duale, là dove si afferma che "si prevede quindi inizialmente di sperimentare l'attivazione del solo apprendistato per la qualifica professionale, eventualmente estendibile fino al diploma professionale". Ed ancora si afferma che la Regione "intende inoltre dare attua-*



zione alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 6 del D.Lgs 226/2005 (...) attivando una offerta quadriennale", e ancora che "La Regione si impegna a definire, in accordo con le parti sociali, la graduale programmazione di un'offerta relativa al IV anno, al fine di consentire agli studenti il conseguimento del diploma professionale". Dunque, per questo profilo la disciplina regionale che sinora si esprime in termini di impegno prospettico, va opportunamente corretta ed integrata.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge n. 40 del 1992 non richiama questo aspetto e, come noto, l'intera offerta di IeFP è erogata dalle Scuole Professionali Provinciali, senza che vi sia spazio alcuno per le istituzioni formative accreditate (mentre per altri ambiti della Formazione Professionale, la cd. offerta non ordinamentale, si procede mediante il convenzionamento, come previsto dall'art. 4, comma 1, della Legge provinciale n. 40/1992). Dunque, la disciplina provinciale va opportunamente corretta ed integrata.

Nella Provincia Autonoma di Trento, la Legge n. 5 del 2006 consente l'erogazione dei percorsi di IeFP alle istituzioni formative "paritarie", quelle cioè che hanno ottenuto il riconoscimento della parità secondo le condizioni ed il procedimento previsto dalla stessa Legge (vedi art. 30). Inoltre, si prescrive che "in attuazione del piano provinciale per il sistema educativo la Provincia può affidare direttamente l'attuazione dei servizi di Formazione Professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia, e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri d'indirizzo e coordinamento nonché di controllo" (art. 36 comma 1). A nostro avviso, al di là delle questioni nominalistiche e considerato che la Legge dello Stato n. 62 del 2000 è espressamente richiamata (e dunque direttamente applicabile) soltanto per quanto riguarda le scuole paritarie, la disciplina posta dalla Legge provinciale – che è caratterizzata dalla presenza di "istituzioni formative" che, in quanto rispettose delle condizioni di riconoscimento della cd. parità loro applicabile, sono destinatarie dell'affidamento diretto dell'erogazione dei percorsi di IeFP mediante contratto di servizi – può essere considerata come una peculiare forma di "accreditamento", e dunque coerente con quanto prescritto dalla norma di principio.

5) In quinto luogo, il decreto legislativo prevede che il quinto anno della IP sia strutturato dalle istituzioni scolastiche "in modo da consentire (...) di maturare i crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni" (art. 4, comma 5).



*In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non prevede la corrispondente e coerente disciplina. Quanto prescritto dal decreto legislativo non appare rispettato in sede legislativa, richiedendosi quindi un'opportuna integrazione della Legge regionale.*

*In Valle d'Aosta, gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale, non richiamano questo aspetto, e dunque la disciplina regionale va opportunamente integrata.*

*Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge n. 40 del 1992 non richiama questo aspetto e dunque va opportunamente integrata.*

*Nella Provincia Autonoma di Trento, la Legge n. 5 del 2006 non richiama questo aspetto e dunque va opportunamente integrata.*

6) In sesto luogo, nel decreto legislativo si stabilisce che il sistema della IP è raccordato con quello della IeFP mediante la "Rete nazionale delle scuole professionali" avente funzioni di monitoraggio e di valutazione, e che accomunerà – in base alle norme che saranno dettate con decreto ministeriale approvato previa intesa in sede di Conferenza Unificata con le Regioni e gli Enti locali – le istituzioni educative che fanno parte dei due sistemi, da un lato, le scuole della IP, e, dall'altro lato, le istituzioni formative accreditate della IeFP (art. 7).

*In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non prevede – ovviamente, possiamo aggiungere, considerata la cronologia dei provvedimenti legislativi in esame – la corrispondente e coerente disciplina. Quanto prescritto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato in sede legislativa, richiedendosi quindi un'opportuna integrazione della Legge regionale.*

*In Valle d'Aosta, gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale, non richiamano – ovviamente, possiamo aggiungere, considerata la cronologia dei provvedimenti legislativi in esame – questo aspetto, e dunque la disciplina regionale va opportunamente integrata.*

*Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge n. 40 del 1992 non richiama – ovviamente, possiamo aggiungere, considerata la cronologia dei provvedimenti legislativi in esame – questo aspetto e dunque va opportunamente integrata.*

*Nella Provincia Autonoma di Trento, la Legge n. 5 del 2006 non richiama – ovviamente, possiamo aggiungere, considerata la cronologia dei provvedimenti legislativi in esame – questo aspetto e dunque va opportunamente integrata.*

7) In settimo luogo, nel decreto legislativo si aggiunge che questi due "sistemi formativi" (IP e IeFP) sono affiancati e collegati mediante opportuni "passaggi" che sono regolati dai "criteri generali" dettati dal decreto legislativo stesso e che saranno disciplinati, nelle singole "fasi", da un apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (vedi art. 8, e sull'accordo il comma 2).

*In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non prevede – ovviamente, possiamo aggiungere, considerata la cronologia dei provvedimenti legislativi in esame – la corrispondente e coerente disciplina. Va aggiunto che attualmente, in modo piut-*

tosto generico, nell'art. 1, comma 3, lett. b, si afferma che una delle "transizioni fondamentali" nella "vita attiva dei singoli individui" che la Regione si impegna a sostenere, è rappresentata dai "passaggi fra sistema scolastico, di istruzione e formazione, nell'ambito dell'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, dell'acquisizione di una qualifica professionale e della prosecuzione degli studi nell'istruzione superiore e terziaria". Più dettagliatamente, la disciplina sui passaggi dettata nell'art. 5, comma 2, non è coerente con quanto disposto nel D.lgs. n. 61/2017, sia perché si riferisce genericamente all'intero "sistema dell'istruzione scolastica secondaria" (e non alla sola IP), sia perché prevede oggetti, modalità e finalità delle azioni regionali connessi ai predetti passaggi che non sono corrispondenti, né compatibili con i "criteri generali" posti dal D.lgs. n. 61/2017: "La Regione adotta azioni rivolte a favorire i passaggi fra il sistema dell'istruzione scolastica secondaria di secondo grado ed il sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale. Sono in particolare oggetto di intervento: a) la definizione, in logica partenariale, di specifiche modalità di riconoscimento degli apprendimenti maturati anche in percorsi inconclusi, ad applicazione di quanto disposto all'art. 22; b) la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori; c) lo sviluppo dei sistemi informativi; d) la rimozione degli ostacoli alla partecipazione ed il supporto alle persone deboli, anche mediante strumenti di sostegno individualizzato; e) il monitoraggio e la valutazione degli interventi". Si richiede quindi un'opportuna correzione ed integrazione della Legge regionale.

In Valle d'Aosta, gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale non prevedono – ovviamente, possiamo aggiungere, considerata la cronologia dei provvedimenti legislativi in esame – la corrispondente e coerente disciplina. La disciplina regionale va dunque opportunamente integrata, seppure possa aggiungersi che le "indicazioni" poste dai predetti Indirizzi già si richiamano correttamente alla necessità di adeguarsi alle indicazioni che sono poste in sede nazionale.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge provinciale n. 40 del 1992 prevede che "La Provincia istituisce commissioni miste formate da rappresentanti delle intendenze scolastiche e da rappresentanti delle ripartizioni per la Formazione Professionale, che valutano le competenze rilevanti ai fini della prosecuzione degli studi nell'altro sistema di istruzione o formazione e che individuano gli esami integrativi e/o le misure di sostegno eventualmente necessarie, che servono come linee guida alle singole istituzioni scolastiche e formative in sede di decisione riguardo ai passaggi" (art. 12, bis, comma 2). La disciplina provinciale va dunque opportunamente integrata, almeno richiamando il rispetto dei "criteri generali" indicati nel D.lgs. ovvero anche quanto sarà definito in sede di Conferenza.

Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 prevede che "gli studenti possano passare da un percorso all'altro del secondo ciclo di istruzione

*secondo i criteri e le modalità disciplinati con regolamento, nel rispetto degli standard formativi previsti per ciascun percorso” (art. 59, comma 1), aggiungendo che “le istituzioni scolastiche e formative attivano apposite iniziative didattiche integrate a sostegno dei passaggi da un percorso all’altro, volte ad assicurare l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta” (sempre art. 59, comma 1), precisando che “la Provincia approva indirizzi generali per la definizione dei criteri di riconoscimento dei crediti da parte delle istituzioni, in modo da consentire la comparabilità e l’omogeneità delle competenze” (art. 59, comma 2), e concludendo che “le istituzioni provvedono alla certificazione delle competenze e alla valutazione dei crediti acquisiti dagli studenti secondo i criteri definiti” dalla stessa legge (sempre art. 59, comma 2). La disciplina provinciale va dunque opportunamente integrata, almeno richiamando il rispetto dei “criteri generali” indicati nel D.lgs. ovvero anche quanto sarà definito in sede di Conferenza.*

8) In ottavo luogo, il decreto legislativo prevede che i diplomi di Istruzione Professionale e le qualifiche e i diplomi della IeFP sono ufficialmente qualificati come “titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13”.

*In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non affronta questo aspetto. Quanto prescritto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato, richiedendosi quindi un’opportuna integrazione della Legge regionale.*

*In Valle d’Aosta, gli “Indirizzi” posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale affrontano questo aspetto, prevedendo che “Le figure nazionali di cui al Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 e all’Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 devono essere correlate con i profili regionali, per tutta l’offerta di IeFP. Occorrerà ridefinire, in collaborazione con le Parti sociali, le integrazioni regionali e procedere ad una più chiara correlazione tra profili e competenze”. Quindi, e peraltro in coerenza con quanto già prefigurato negli “Indirizzi”, la disciplina regionale va opportunamente integrata.*

*Nella Provincia Autonoma di Bolzano la Legge n. 40 del 1992 prevede che “le qualifiche e i diplomi professionali e di abilitazione rilasciati al termine dei corsi di Formazione Professionale, gestiti dalla Provincia o da essa riconosciuti, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689” (art. 5, comma 3). Tuttavia, mancando uno specifico ed espresso richiamo al Repertorio, così come indicato nel D.lgs. n. 61/2017, almeno su questo aspetto la disciplina provinciale va opportunamente integrata.*

*Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 prevede che “al termine dei percorsi di Formazione e Istruzione Professionale, previo superamento dello specifico esame, sono rilasciati diplomi professionali validi su tutto il terri-*

torio nazionale e corrispondenti alla classificazione europea. A tal fine la Provincia definisce i titoli di differente livello conseguiti al termine dei percorsi di Formazione e Istruzione Professionale, nel rispetto dei livelli essenziali determinati secondo quanto stabilito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53". Tuttavia, mancando uno specifico ed espresso richiamo al Repertorio, così come indicato nel D.lgs. n. 61/2017, almeno su questo aspetto la disciplina provinciale va opportunamente integrata.

9) Da ultimo, va segnalato che nel decreto legislativo non è stata affrontata e dunque è rimasta ferma la norma generale sull'istruzione che prevede che, sia dopo il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia dopo il diploma quadriennale di IeFP e un successivo un percorso di IFTS di durata annuale, è consentito l'accesso agli ITS (art. 1, c. 46, Legge 107/2015, e Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2016).

*In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non prevede la corrispondente e coerente disciplina. Quanto prescritto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato, richiedendosi quindi un'opportuna integrazione della Legge regionale.*

*In Valle d'Aosta, gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale, non richiamano questo aspetto e dunque la disciplina regionale va opportunamente integrata.*

*Nella Provincia Autonoma di Bolzano la Legge n. 40 del 1992 prevede che "può accedere agli istituti tecnici superiori chi è in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, chi è in possesso del diploma professionale conseguito al termine di un corso di formazione quadriennale e chi è in possesso del diploma di maestro artigiano/maestra artigiana" (art. 2, comma 5). Sebbene, a nostro avviso, questa articolazione della filiera formativa professionalizzante sia senz'altro auspicabile come soluzione da estendere ed accogliere a livello nazionale, va rilevato che essa risulta diversa da quella indicata nella citata Legge statale del 2015. Tuttavia, se si accede alla tesi, senz'altro ragionevole, secondo cui la "finalità" complessiva della disciplina statale è quella della semplificazione complessiva della filiera formativa professionalizzante, si deve concludere che la disciplina provinciale in oggetto appare costituzionalmente legittima e dunque non necessita di correzioni.*

*Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 prevede che "i percorsi di Istruzione e di Formazione Tecnica Superiore sono percorsi di specializzazione di durata annuale ai quali possono accedere gli studenti in possesso del titolo di studio conseguito al termine dei percorsi del secondo ciclo e che si concludono con il rilascio di un certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008" (art. 67 bis). Qualora il "termine dei percorsi del secondo ciclo", secondo l'interpretazione che appare più corretta, sia inteso anche come conseguimento del diploma professionale di IeFP, vale il medesimo ragionamento sopra formulato per la Provincia Autonoma di Bolzano.*

### 3.3. Le discipline regionali vigenti in rapporto alle “norme generali sull’istruzione” riguardanti direttamente la IeFP

Passiamo adesso alle “norme generali sull’istruzione” che sono presenti nel decreto legislativo n. 61/2017 con particolare riferimento all’articolazione, organizzazione e funzionamento del settore della IeFP, quale specifico ambito dell’istruzione professionalizzante in Italia. Va aggiunto che una buona parte di tali “norme generali” rinvia a specifici atti attuativi, da adottarsi in sede nazionale e regionale per lo più in base al principio di leale collaborazione sopra ricordato, cioè sulla base di intese o accordi con le Regioni stesse. Pertanto, ne discende che le normative legislative regionali dovranno adeguarsi anche a quanto disposto dai predetti atti attuativi o comunque ne dovranno richiamare la conseguente e necessaria osservanza.

1) In primo luogo, nel decreto legislativo è assicurata la libertà di scelta alternativa degli studenti che terminano la scuola secondaria di primo grado, tra i percorsi offerti dai due sistemi, quelli quinquennali della IP e quelli triennali e quadriennali della IeFP. Si tratta di un vero e proprio diritto per ciascun allievo, il quale, per l’appunto, “può scegliere” (vedi art. 2, comma 1), e quindi deve essere messo nelle condizioni di effettuare tale scelta. La Legge regionale, dunque, deve consentire tale scelta alternativa, e non può precluderla mediante una normativa che non preveda in alcun modo o comunque limiti la possibilità degli studenti di scegliere i percorsi triennali e quadriennali di IeFP. Non sono previste e dunque ammesse forme “miste” o “ibride” tra IeFP e IP (ad esempio, percorsi annuali o biennali di IeFP che seguono il primo anno o il biennio nella IP).

*In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non prevede la corrispondente e coerente disciplina. Anzi, in senso del tutto contrastante, nell’art. 1, comma 3, lett. a si precisa che una delle “transizioni fondamentali” nella “vita attiva dei singoli individui” che la Regione si impegna a sostenere è “la scelta, al termine della scuola secondaria di primo grado, del percorso scolastico del secondo ciclo ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione”. Inoltre, nell’art. 5, comma 1, terzo capoverso, si introduce una tipologia di articolazione dei percorsi di IeFP (“per segmenti di natura capitalizzabile”) non coerente con il D.lgs. n. 61/2017: “I percorsi sono rivolti all’acquisizione di competenze certificabili e sono articolati per segmenti di natura capitalizzabile, in conformità all’architettura del sistema regionale degli standard di cui all’art. 21”. Quanto prescritto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato in sede legislativa e la prassi amministrativa appare del tutto contrastante. Pertanto la disciplina regionale va corretta e l’attuazione amministrativa abbisogna di radicale conversione.*

*In Valle d’Aosta, gli “Indirizzi” posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale affrontano correttamente questo aspetto, prevedendo che*



*“Al termine del 1° ciclo si può assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali o quadriennali (IeFP)” affermando che, tra gli obiettivi del nuovo sistema regionale di IeFP, vi è anche quello di “definire un’offerta quanto più possibile ampia ed articolata, che permetta ai giovani ed alle famiglie la scelta di percorsi in settori e ambiti professionali diversificati, ma che tenga anche conto della dimensione territoriale e dell’esigenza di non duplicare e parcellizzare l’offerta.”*

*Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge n. 40 del 1992 prevede che “al termine della scuola di base di cui all’articolo 3 della Legge 10 febbraio 2000, n.30, gli studenti, ovvero i loro rappresentanti legali, decidono se continuare gli studi fino all’esaurimento dell’obbligo scolastico, nella scuola secondaria superiore oppure presso una delle scuole professionali della Provincia” (art. 2, comma 4). Quanto risultante dalla finalità deducibile dal principio sul sistema della IeFP, non appare dunque rispettato dalla Legge provinciale, che va dunque corretta ed integrata.*

*Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 prevede, in via generale, che “la Provincia (...) riconosce agli studenti il diritto di accedere alle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo in condizioni di eguaglianza e secondo criteri di solidarietà sociale” e “rimuove ogni ostacolo che impedisca agli studenti il pieno sviluppo della personalità e promuove l’effettivo esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione anche da parte delle persone con bisogni educativi speciali” (art. 9, comma 3). Inoltre si prevede che “le istituzioni paritarie (...), svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda di iscriversi accettandone il progetto educativo” (art. 30, comma 3). Pur mancando un espreso riferimento ai percorsi della IeFP successivi alla scuola secondaria di primo grado, la disciplina provinciale risulta sostanzialmente coerente con la finalità espressa dal principio relativo al sistema della IeFP.*

2) In secondo luogo, nel decreto legislativo si prevede il diritto di scelta – con un’alternativa «binaria» – dopo la qualifica nella IeFP: lo studente, conseguita la qualifica triennale, “può chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di Istruzione Professionale (...) oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sia presso le istituzioni scolastiche che presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006” (art. 8, comma 7).

*In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non prevede la corrispondente e coerente disciplina. Quanto previsto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato né dalla Legge regionale, che va dunque corretta ed integrata, né in sede di attuazione amministrativa, che abbisogna di una radicale conversione.*

*In Valle d’Aosta, gli “Indirizzi” posti con la deliberazione n. 8/2016 della*

*Giunta regionale, non richiamano questo aspetto, e dunque la disciplina regionale va opportunamente integrata e corretta per renderla coerente con la finalità risultante dal principio sul sistema della IeFP.*

*Nella Provincia Autonoma di Bolzano la Legge n. 40 del 1992 prevede che “chi ha superato l’esame previsto al termine di un corso di qualifica almeno triennale della Formazione Professionale provinciale (...), può proseguire gli studi al quarto anno di Istituto Professionale statale dello stesso indirizzo o di indirizzo affine, eventualmente previo superamento di esami integrativi previsti limitatamente all’area linguistica e matematica”. Manca l’espressa previsione del passaggio al quarto anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, e dunque la Legge provinciale, in quanto non coerente con la finalità risultante dal principio sul sistema della IeFP, va opportunamente integrata.*

*Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 non prevede un espresso diritto riconosciuto agli studenti che hanno conseguito la qualifica professionale, ma in via generale richiama l’articolazione del sistema dei percorsi della IeFP, prevedendo che “il secondo ciclo” comprende anche percorsi “di Istruzione e Formazione Professionale articolata in percorsi di tre, quattro, cinque anni, in coerenza con la normativa nazionale vigente” (art. 54, comma 2, lett. c). La disciplina provinciale, in quanto non coerente con la finalità risultante dal principio sul sistema della IeFP, va dunque precisata ed integrata.*

3) In terzo luogo, nel decreto legislativo sono previste alcune condizioni per i percorsi di IeFP che “possono essere attivati” (e dunque non obbligatoriamente) dalla IP in via sussidiaria, ed in particolare il previo accreditamento regionale secondo le modalità definite dagli «accordi» tra la singola Regione e Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 7, comma 2 (vedi art. 4, comma 4, primo periodo), e la realizzazione di tali percorsi di IeFP nel rispetto degli standard formativi regionali definiti da ciascuna Regione secondo i «criteri generali» stabiliti con un apposito decreto ministeriale approvato previa intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 7, comma 1 (vedi art. 4, comma 4, secondo periodo).

*In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 rimette sostanzialmente, nell’art. 23, comma 2, alla discrezionalità della Giunta – salvo il rispetto di non meglio precisati “livelli minimi essenziali definiti a livello nazionale”, l’intera procedura di accreditamento di tutti i soggetti coinvolti nel sistema regionale della formazione: “La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative ed i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, definisce, sulla base delle diverse tipologie di servizi erogati, i requisiti e le modalità autorizzative e di accreditamento, nel rispetto dei livelli minimi essenziali definiti a livello nazionale.” Quanto prescritto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato dalla Legge regionale, che va dunque opportunamente corretta ed integrata.*



*In Valle d'Aosta, gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale, non richiamano questo aspetto, e dunque non essendo obbligatoria tale offerta in sussidiarietà, la disciplina regionale non richiede né correzioni, né integrazioni.*

*Nella Provincia Autonoma di Bolzano la Legge n. 40 del 1992 non prevede l'erogazione dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche in via di sussidiarietà, e dunque non essendo obbligatoria tale offerta in sussidiarietà, la disciplina regionale non richiede né correzioni, né integrazioni.*

*Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 non prevede l'erogazione dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche in via di sussidiarietà, e dunque non essendo obbligatoria tale offerta in sussidiarietà, la disciplina regionale non richiede né correzioni, né integrazioni.*

4) In quarto luogo, il decreto legislativo prevede che, a favore degli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di IeFP e che intendono sostenere l'esame di Stato, le Regioni devono realizzare, a proprie spese (ivi compresi gli oneri per le Commissioni nominate dal MIUR), appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato; inoltre si prevede che, con apposite intese tra le singole Regioni e il MIUR, siano definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi annuali "in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema della Istruzione e Formazione Professionale (art. 14, comma 3).

*In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 prospetta un generico impegno promozionale da parte della Regione ed introducendo, in contrasto con la normativa nazionale, il "pieno coinvolgimento delle reti territoriali": "La Regione promuove l'attivazione di percorsi rivolti ai possessori di diploma professionale quadriennale finalizzati all'accesso all'esame di Stato valido ai fini del passaggio all'offerta di istruzione e formazione tecnica superiore o universitaria, mediante il pieno coinvolgimento delle reti territoriali di cui al successivo articolo 19". La disciplina regionale, in quanto prevede questa modalità formativa – ovvero il corso annuale – come una mera prospettiva e non come un obbligo, va dunque opportunamente corretta ed integrata, anche in relazione ai profili delle procedure, delle condizioni e dei costi.*

*In Valle d'Aosta, gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale affrontano questo aspetto, prevedendo, in senso coerente con la disposizione nazionale di principio, che "La Regione, al fine di consentire anche agli studenti inseriti nel canale della Formazione e dell'Istruzione Professionale complementare la prosecuzione ai più alti livelli di studio universitario e di alta formazione, intende inoltre dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 6 del D.lgs 226/2005 (...) promuovendo, attraverso apposite Intese con il MIUR, la realizzazione del corso annuale utile ai fini dell'accesso all'Esame di Stato".*

*La disciplina di tale modalità formativa, che è prevista come mera possibilità e non come obbligo, risulta non coerente con la finalità risultante dal principio sul sistema della IeFP, e va dunque opportunamente corretta ed integrata, anche in relazione ai profili delle procedure, delle condizioni e dei costi.*

*Nella Provincia Autonoma di Bolzano la Legge n. 40 del 1992 prevede che la Provincia, tra le “tipologie formative”, “può attuare” (...) “la formazione attraverso corsi annuali di preparazione all’esame di stato utile ai fini dell’accesso all’Università e all’alta formazione artistica musicale e coreutica per coloro che sono in possesso di un diploma professionale” (art. 2, comma 1, lett. a, n. 2). La disciplina di tale modalità formativa, che è prevista come mera possibilità e non come obbligo, risulta non coerente con la finalità risultante dal principio sul sistema della IeFP, e dunque va opportunamente corretta ed integrata, anche in relazione ai profili delle procedure, delle condizioni e dei costi.*

*Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 prevede che “per consentire agli studenti che hanno conseguito un diploma al termine di un percorso di Formazione e Istruzione Professionale quadriennale di sostenere l’esame di Stato, le istituzioni scolastiche e formative possono organizzare percorsi annuali integrativi secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente” (art. 58, comma 3). La disciplina di tale modalità formativa, che è prevista come mera possibilità rimessa alla discrezionalità delle istituzioni formative, risulta non coerente con la finalità risultante dal principio sul sistema della IeFP, e dunque va opportunamente corretta ed integrata, anche in relazione ai profili delle procedure, delle condizioni e dei costi.*




## Regione Basilicata: Formazione Professionale e politiche attive del lavoro

Scheda aggiornata al 30.09.2018

OSSERVATORIO  
sulle politiche formative

### 1. La leFP nella Regione: dati



## 2. Elementi di sistema della IeFP nella Regione

### • Il modello

Il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale è stato delineato con la L.r. n. 30 del 13 agosto 2015 *"Sistema integrato per l'apprendimento permanente e il sostegno alle transizioni nella vita attiva"*, che ha previsto una riorganizzazione dei servizi per la filiera di istruzione, formazione e lavoro.

Fino all'annualità 2016/2017, la Regione Basilicata ha attivato esclusivamente percorsi formativi di IeFP di durata triennale per il conseguimento della Qualifica professionale.

Per l'annualità formativa 2017/2018, sono stati avviati anche percorsi sperimentali di IV anno per il conseguimento del Diploma di Tecnico secondo le modalità previste dalla Sperimentazione Nazionale del Sistema Duale.

In estrema sintesi:

- dal 2004/05 fino al 2010/11 (ultimo avviso per primi anni) la Regione ha attivato percorsi di durata triennale affidati dalla Provincia di Potenza e dalla Provincia di Matera direttamente alle Agenzie provinciali per la Formazione;
- dal 2011/12 è avvenuta l'adozione della sola sussidiarietà integrativa, con apporto integrato delle Agenzie provinciali (Apofil e Ageforma) per un numero limitato di ore. La presenza delle Agenzie interessava anche i percorsi per 16-18enni extra Accordo e con qualifiche regionali;
- dal 2016/17 le Agenzie sono state soppresse a favore dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva (LAB – Lavoro e Apprendimento Basilicata). Tuttavia, ancora fino all'a.f. 2017/18 è assicurata alle Istituzioni scolastiche in via transitoria una continuità di offerta integrata con le due agenzie provinciali (198 ore).

### • Caratteristiche essenziali del modello di IeFP

Si riassumono alcune delle principali caratteristiche del modello.

<b>DESTINATARI</b>	Ai percorsi di IeFP possono accedere coloro che hanno concluso il primo ciclo di studi (licenza di scuola secondaria di I grado). Ai percorsi di IV anno, nella modalità duale, possono iscriversi i giovani che non abbiano compiuto 25 anni alla data dell'inizio del corso.
<b>ISCRIZIONE ALLA IeFP</b>	L'iscrizione ai percorsi formativi si fa presso una Istituzione scolastica.

- AVVIO A.F.** L'a.s. inizia il 10.09.2018. Dell'a.f. non si è in possesso del dato.
- ARTICOLAZIONE ORARIA** I percorsi del modello sussidiario integrativo sono attuati nell'ambito dell'autonomia e flessibilità. Con la sussidiarietà integrativa, le due Agenzie provinciali forniscono ancora supporto alle attività tecnico professionali delle scuole operando in partenariato con gli Istituti Professionali per il progetto specifico. Gestiscono la parte amministrativa e organizzativa e, inoltre, realizzano per un monte ore triennale di 198 ore: orientamento in ingresso per 20 ore al primo anno, formazione d'aula tecnico specialistica relativa al profilo e tirocinio al 2° e 3° anno.
- ORGANIZZAZIONE** Dall'a.f. 2011/12, nel modello sussidiario integrativo, i docenti sono della scuola per le competenze di base e sono delle Agenzie provinciali/Lab per quelle di apporto integrato. Il curriculum dovrà prevedere:
- informazione delle famiglie con azioni congiunte degli operatori CIL, dei docenti del sistema dell'istruzione e di personale specializzato;
  - azione di tutoring personalizzato, finalizzato al potenziamento delle abilità personali;
  - azione di tutoring specializzato per l'inserimento professionale;
  - azioni di ascolto e cura destinate ai disabili e a soggetti a rischio di esclusione sociale;
  - formazione orientativa rivolta a studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di I grado e al biennio della scuola secondaria di II grado.
- MODALITÀ DUALE** Mentre per l'a.f. 2016/2017 la Regione Basilicata faceva parte delle Regioni che non avevano attivato percorsi per il primo anno della sperimentazione del sistema duale, per l'a.f. 2017/2018 la Regione ha previsto, tra le linee di intervento del Piano di intervento "Ricerca e Innovazione (smart specialization) per la formazione e l'occupazione dei giovani in Basilicata", il finanziamento di percorsi di IeFP di IV anno nell'ambito del sistema duale, attraverso le modalità dell'apprendistato e dell'alternanza scuola-lavoro.

- TITOLI E CERTIFICAZIONI** Al termine del “biennio” gli allievi sono certificati secondo il D.M. 9/2010.  
Al termine del III anno è rilasciato un attestato di qualifica professionale regionale.  
Al termine del IV anno è rilasciato il diploma di tecnico professionale.  
È prevista l’acquisizione di crediti ai fini dell’eventuale rientro nel Sistema di istruzione nella classe IV di un istituto tecnico o professionale o per l’ingresso in un IFTS coerente con la qualifica professionale ottenuta.  
Al momento la valutazione degli apprendimenti (INVALSI) e di sistema (RAV) è oggetto di sperimentazione.
- PASSAGGI** Ai fini dei passaggi orizzontali tra i sistemi verticali all’interno degli stessi, ferma restando l’autonomia delle Istituzioni scolastiche e degli Organismi di Formazione Professionale, vengono riconosciuti:
- a conclusione del primo anno, punteggi di credito che potranno permettere al soggetto di proseguire nella Formazione Professionale, di accedere ad un percorso di apprendistato o di rientrare nel sistema dell’istruzione (secondo anno della scuola secondaria superiore);
  - a conclusione del secondo anno, crediti tali da permettere il passaggio al terzo anno di un Istituto tecnico o professionale.
- FINANZIAMENTO** Le Agenzie provinciali, in supporto alle scuole per i percorsi in sussidiarietà integrativa, gestiscono la parte amministrativa e organizzativa e, inoltre, realizzano per un monte ore triennale di 198 ore:
- orientamento in ingresso per 20 ore al primo anno (costo finanziato € 12 ora/allievo);
  - formazione d’aula tecnico specialistica relativa al profilo (costo finanziato € 11 ora/allievo) e tirocinio (costo finanziato € 3 ora/allievo).
- GOVERNO DEL SISTEMA** La Regione ha costituito:
- un “Gruppo tecnico integrato regionale” principalmente per funzioni di progettazione, monitoraggio quantitativo e qualitativo, verifica, valutazione e consulenza;
  - un “Comitato di coordinamento regionale” per il monitoraggio di sistema. Il Gruppo tecnico integrato supporta l’esecutività delle diverse azioni.

### 3. Costruzione della “Filiera professionalizzante verticale”

#### • Percorsi di IFTS

In Regione ad oggi non risultano attivi i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS).

#### • Percorsi di ITS

Il Piano di intervento “*Ricerca e Innovazione*” ha previsto uno stanziamento di risorse per la costituzione di due Istituti Tecnici Superiori (ITS) e la futura attivazione di ulteriori Istituti direttamente collegati a progetti pilota con la collaborazione dei Ministeri competenti, che dovranno essere mirati ad attrarre investimenti e a riqualificare il territorio mediante la realizzazione di infrastrutture, l’aggiornamento del personale e la promozione di nuove tecnologie.

Il Piano ha previsto, nel medio-periodo, l’attivazione di due Poli tecnico Professionali collegati ai settori del turismo e dell’agroindustria, ritenuti funzionali allo sviluppo dell’economia regionale.

### 4. Formazione non ordinamentale

Nell’ambito della programmazione 2014-2020, la Regione Basilicata ha previsto un regime di aiuti alle imprese finalizzati alla realizzazione di attività di formazione continua rivolte al proprio personale.

### 5. Politiche attive del lavoro nella Regione

Con delibera del Direttore Generale n. 02 del 21 febbraio 2017 è stato approvato il “*Piano annuale straordinario degli interventi dell’Agenzia LAB relativo al 2017*”, che si struttura sulla base di 14 operazioni che si collocano in 5 ambiti tematici.

L’Agenzia regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (LAB) si assume il compito di realizzare un sistema organico di servizi attraverso la creazione di un partenariato con soggetti appartenenti ai sistemi di istruzione, formazione e lavoro. In questa ottica, la Regione rappresenta il soggetto di riferimento per la programmazione e il coordinamento degli interventi di politica del lavoro, mentre l’Agenzia regionale, che opera anche tramite i Centri per l’Impiego e i soggetti pubblici e privati accreditati (questi ultimi in funzione integrativa e non sostitutiva), eroga i servizi per il lavoro.



In attuazione della Legge regionale sull'accREDITamento la Regione si è dotata di un Dispositivo di AccredITamento ai Servizi per il Lavoro, che prevede tre diverse aree di accredITamento:

- A. Prestazioni per le persone e prestazioni per i datori di lavoro;
- B. Prestazioni specialistiche per il sostegno alla mobilità transnazionale;
- C. Prestazioni specialistiche per le persone svantaggiate tra cui le persone con disabilità.

L'accREDITamento può essere richiesto contestualmente per tutte e tre le aree e l'accREDITamento alle aree B e C può essere richiesto anche successivamente all'ottenimento dell'accREDITamento ad erogare le prestazioni dell'area A.

Nel 2016, inoltre, la Regione Basilicata ha approvato le Linee Guida per l'attuazione del modello di intervento "*Capitale Lavoro*", uno strumento di politica attiva del lavoro finanziato dal Programma Operativo del FSE Basilicata e finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata, dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento e delle persone a rischio disoccupazione a lunga durata.

L'attuazione del modello del "*Capitale Lavoro*" si fonda sull'idea di una "*Governance partecipata*", che prevede la collaborazione tra i Servizi per il Lavoro e il sistema delle imprese e dei rappresentanti dei lavoratori. Si tratta di un modello di politiche attive del lavoro "a servizi", superando, in questo modo, la logica del bando.

La scheda è stata curata dalla Sede Nazionale CNOS-FAP avvalendosi: dei dati tratti dai volumi: ZAGARDO G., *La IeFP nelle Regioni. Situazione e prospettive*, Roma, Tipografia Pio XI, febbraio 2018 e CNOS-FAP – NOVITER (a cura di), *Politiche della formazione professionale e del lavoro. Analisi ragionata degli interventi regionali*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2018.




## Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol: P.A. di Bolzano Formazione Professionale e politiche attive del lavoro

Scheda aggiornata al 30.09.2018

OSSERVATORIO  
sulle politiche formative

### 1. La IeFP nella Regione: dati



## 2. Elementi di sistema della IeFP nella P.A.

### • Il modello

I principi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Provincia di Bolzano sono definiti dalla Legge provinciale n. 40 del 12/11/1992. Il modello di Formazione Professionale si contraddistingue per il forte orientamento al mondo dei mestieri e al mercato del lavoro. Esso assume come metodologia didattica fondamentale lo strumento dell'apprendistato, che ha un duraturo ancoraggio nella tradizione educativa di questo territorio.

L'ordinamento è articolato in due macro aree di intervento:

- la formazione "al lavoro", finalizzata alla qualificazione professionale dei giovani per l'accesso diretto al mercato del lavoro;
- la formazione "sul lavoro" nell'ambito delle politiche per la cittadinanza attiva e l'apprendimento permanente, che comprende corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori.

Da quasi vent'anni, nell'ambito della sua autonomia in materia di Formazione Professionale (competenza primaria), la Provincia di Bolzano avvia dei corsi che durano 3 anni composti da un anno di formazione di base e due anni di formazione specifica. Dall'a.f. 2014/15 vi sono anche percorsi di qualifica di 4 anni di operatori del benessere e di operatori grafici della parte tedesca/ladina.

La Provincia dispone di 30 Centri, o meglio di "Scuole provinciali", le "*Landesberufsschulen*", ossia Scuole Professionali del territorio.

Queste sono diverse dalle *Staatlichen Berufsfachschulen: Fachlehranstalten o Berufsbildenden Schulen* (Istituti Professionali) e *Fachoberschulen* (Istituti Tecnici); queste ultime, infatti, danno titoli di Stato e non hanno obiettivi specifici di apprendimento determinati dalla Provincia.

Per la parte ladina e tedesca non esistono più IP (ultimo l'Alberghiero "*Keiserhof*" di Brunico) ma solo IeFP provinciale, IT e Licei.

All'interno delle *Landesberufsschulen*, dopo il primo anno orientativo è possibile continuare la Formazione Professionale con una *Landesfachshule* o accedere all'apprendistato (formazione duale con 1 giorno di formazione d'aula e 5 sul posto di lavoro).

L'Accordo 16.12.2010 sugli "organici raccordi" non è stato recepito dalla Provincia Autonoma di Bolzano; tuttavia è stato varato nel 2015 per la parte italiana un 5° anno su tutto il territorio provinciale che consente di ottenere una maturità.

La parte tedesca disponeva già di un 5° anno integrativo dall'a.f. 2014/15.

## • Caratteristiche essenziali del modello di IeFP

Si riassumono alcune delle principali caratteristiche del modello.

- DESTINATARI** Accedono ai percorsi di IeFP:
- coloro che sono in possesso della licenza di scuola secondaria di I grado e tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'Istruzione e alla Formazione;
  - quelli che hanno 9 anni di frequenza scolastica;
  - i minori di 18 anni distinguibili in apprendisti e alunni dei percorsi.
- ISCRIZIONE ALLA IeFP** L'iscrizione avviene presso i Centri provinciali di FP dipendenti dall'amministrazione provinciale. I percorsi formativi sono svolti dagli organismi formativi. Eventuali scuole (parte italiana) sono soggette ad accreditamento con deroga relativa all'affidabilità economico-finanziaria a motivo delle specifiche normative già dettate dalla propria natura giuridica. I docenti dei Centri provinciali di Formazione Professionale insegnano sia le competenze di base che quelle tecnico-professionali.
- AVVIO A.F.** L'a.s. e l'a.f. iniziano in modo contestuale: il 5 settembre 2018.
- ARTICOLAZIONE ORARIA** Dal 2010/11 il percorso è strutturato in tre anni e prevede da 1.085 a 1.394 ore per ciascun anno formativo (circa 36 ore a settimana) con frequenza a tempo pieno dell'insegnamento delle discipline sia mattina che pomeriggio.
- Nella *Formazione Professionale tedesca* (1.224-1.292 ore all'anno) al primo anno sono previste 612 ore professionalizzanti e altrettante (50%) di base. Nel secondo e nel terzo anno le ore professionalizzanti sono 748 (61%), inclusive di 12 ore di laboratorio e 10 di teoria applicata alla settimana e di circa 180 ore (dalle 4 alle 6 settimane) di stage sia al 2° che al 3° anno.
- Nella *Formazione Professionale agricola, forestale e di economia domestica* (1.085 ore l'anno) nel triennio sono previste in media 1.823 ore professionalizzanti e 1.292 ore di competenze di base e trasversali.
- Lo stage conta tra le 93 e le 186 ore.
- Nella *Formazione Professionale italiana* (1.224-1.394 ore l'anno) i primi due anni prevedono 700 ore professionalizzanti e 680 di base, il terzo anno 880 ore professionalizzanti e 500 di base.

<b>ORGANIZZAZIONE</b>	<p>Lo stage è mediamente di 160-240 ore incluso nel monte ore degli ultimi due anni.</p> <p>Il curriculum prevede: orientamento; personalizzazione; accompagnamento al percorso.</p> <p>Per ogni anno formativo è previsto uno stage di circa 180 ore in azienda realizzato in 4/6 settimane.</p>
<b>MODALITÀ DUALE</b>	<p>Il consolidato e regolamentato sistema dell'apprendistato tradizionale si è trasformato in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.</p> <p>L'apprendista entra nel circuito formativo sulla base di un contratto collettivo di lavoro e frequenta le lezioni delle Scuole professionali mentre lavora presso l'azienda o l'artigiano con cui ha stretto il contratto.</p> <p>Il datore di lavoro corrisponde un salario al giovane che è impegnato per un giorno nelle aule presso i Centri di formazione e per il resto della settimana in azienda.</p> <p>Al termine supera un esame per il diploma professionale di "lavorante artigiano".</p> <p>Garanti, assieme alla Provincia Autonoma, sono le Associazioni di categoria.</p> <p>I ragazzi in artigianato arrivano a percepire 700-800 euro al mese di paga.</p>
<b>TITOLI E CERTIFICAZIONI</b>	<p>Dopo il 1° anno gli studenti scelgono se continuare nell'apprendistato o nella Formazione Professionale.</p> <p>Al termine del III anno di Formazione Professionale è rilasciato un attestato di qualifica professionale provinciale.</p>
<b>PASSAGGI</b>	<p>Nella Provincia di Bolzano chi ha frequentato un percorso triennale di Formazione Professionale e ha intenzione di passare al quarto anno di un Istituto scolastico diverso deve fare domanda per un esame obbligatorio sulle conoscenze e discipline mancanti in base al programma.</p> <p>Per gli allievi intenzionati a proseguire gli studi può essere attivato durante l'ultimo anno di Formazione Professionale un corso integrativo gratuito.</p> <p>Tra i Centri di Formazione Professionale e gli Istituti scolastici si è instaurata una stretta collaborazione che prevede la comunicazione dei programmi, in modo che possa essere garantita una preparazione specifica agli allievi interessati e il riconoscimento delle attività pratiche.</p> <p>Al momento la collaborazione tra i due canali formativi</p>



<b>FINANZIAMENTO</b>	<p>non è stata strutturata in convenzioni dato l'esiguo numero dei casi.</p> <p>La Provincia Autonoma di Bolzano non utilizza un sistema di finanziamento basato su parametri di unità di costo standard.</p> <p>In ogni caso, poiché le "Scuole provinciali" che rilasciano le qualifiche di FP sono pubbliche e appartengono alla Provincia Autonoma, non sono assimilabili alle istituzioni accreditate del privato sociale.</p>
<b>GOVERNO DEL SISTEMA</b>	<p>Tre Intendenze (quella tedesca, italiana e ladina) si occupano degli Istituti statali, i quali non rientrano nell'ambito della IeFP.</p> <p>Tre sono i settori del territorio della Provincia (quello tedesco-ladino, italiano e settore specifico della FP agricola-domestica) che si occupano di gestire la Formazione Professionale, ossia le Scuole provinciali.</p>

### 3. Costruzione della "Filiera professionalizzante verticale"

Un protocollo d'intesa del 7.2.2013 tra Provincia e Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca realizza corsi annuali di Formazione Professionale per coloro che intendono sostenere l'esame di Stato per consentire la prosecuzione ai più alti livelli di studio universitario e di alta formazione. Il Protocollo stabilisce i criteri generali per la realizzazione dei corsi per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di Istruzione e Formazione Professionale quadriennale. L'offerta riguarda i settori dell'agricoltura ed ambiente, industria e artigianato, servizi amministrativi, commerciali, turistico-alberghieri, socio-sanitari e le aree tematiche riguardano quella linguistica, matematica, scientifica e tecnologica, storico socio-economica e tecnico-professionale. Il monte ore è almeno di 990 ore. L'anno integrativo è iniziato per la parte tedesco-ladina nell'a.s. 2014/15 e per il successivo anno per la parte italiana.

La Provincia sostiene, altresì, mediante contributi pubblici interventi di formazione continua per l'aggiornamento e l'arricchimento delle competenze dei lavoratori e di formazione professionalizzante per l'inclusione lavorativa di particolari categorie svantaggiate, quali donne e immigrati. Nel 2018 è stata approvata un'iniziativa di sistema volta alla prevenzione dell'abbandono scolastico.



## 4. Formazione non ordinamentale

L'offerta formativa non ordinamentale può essere attivata dai soggetti accreditati al sistema di accreditamento provinciale istituito ai sensi della D.G.P. n. 301 del 22/03/2016.

## 5. Politiche attive del lavoro nella P.A.

Le linee programmatiche del sistema di politiche attive del lavoro della Provincia di Bolzano sono definite nel *Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro 2013-2020*.

La strategia altoatesina si caratterizza per la forte collaborazione degli attori istituzionali con le parti sociali, agendo contestualmente su due versanti:

- sul lato dell'offerta, mediante l'investimento nella formazione continua e misure di supporto alla ricerca attiva del lavoro;
- sul lato della domanda, mediante una politica industriale che incentiva la ricerca e la crescita dimensionale delle imprese, procedure burocratiche snelle e un regime fiscale favorevole ai datori di lavoro.

Il modello di politiche attive è basato sui principi di unitarietà di azione e di targetizzazione della platea di destinatari, assumendo la centralità della Formazione Professionale quale strumento principale per migliorare l'occupabilità delle persone e incrementare l'occupazione.

Il dispositivo attuativo è costituito da un set unitario di misure integrate, che comprende attività di formazione (anche in modalità individualizzata), servizi di orientamento e stage sul campo in azienda per consolidare le competenze acquisite durante le lezioni in aula.

In aggiunta alla preparazione tecnica, tutti i destinatari ricevono una formazione trasversale sulle metodologie funzionali alla ricerca attiva del lavoro, anche con riferimento ad opportunità di autoimpiego.

Il contenuto di queste misure "standard" viene declinato di volta di volta in relazione al gruppo target di riferimento. Particolare attenzione è rivolta alle categorie con maggiori difficoltà di accesso/permanenza nel mercato del lavoro: disoccupati di lunga-durata, giovani, donne, immigrati, lavoratori maturi (over45). L'integrazione occupazionale dei giovani rappresenta un obiettivo prioritario. Per i disabili e gli svantaggiati è inoltre previsto un servizio complementare di supporto all'integrazione sul posto di lavoro nella prima fase post-assunzione di inserimento in azienda.

Tutti gli interventi sopra descritti sono realizzati dagli Organismi accreditati a livello provinciale ai servizi di orientamento e formazione, fatta eccezione per





le azioni rivolte ai disabili e alle persone vulnerabili che possono essere realizzate in partenariato con i Centri di mediazione al lavoro o i soggetti accreditati al lavoro iscritti all'Albo nazionale. La Provincia Autonoma di Bolzano, infatti, risulta l'unica realtà nel contesto nazionale a non aver regolamentato un sistema di accreditamento al lavoro su base territoriale.


La scheda è stata curata dalla Sede Nazionale CNOS-FAP avvalendosi dei dati tratti dai volumi: ZAGARDO G., *La IeFP nelle Regioni. Situazione e prospettive*, Roma, Tipografia Pio XI, febbraio 2018 e CNOS-FAP – NOVITER (a cura di), *Politiche della formazione professionale e del lavoro. Analisi ragionata degli interventi regionali*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2018.



## Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol: P.A. di Trento Formazione Professionale e politiche attive del lavoro

Scheda aggiornata al 30.09.2018

### 1. La leFP nella Regione: dati



## 2. Elementi di sistema della IeFP nella P.A.

### • Il modello

Nella Provincia Autonoma di Trento i percorsi formativi di durata triennale sono attivi dal 1994.

La Provincia ha aderito alla sperimentazione nazionale nell'a.f. 2002/03. Dall'anno formativo 2010/2011 la Provincia ha chiuso gli Istituti Professionali quinquennali di Stato riorganizzando l'intera offerta formativa attraverso tre tipologie: la IeFP provinciale, gli indirizzi scolastici tecnici e liceali. I corsi annuali per l'esame di Stato (5° anno) sono presenti dall'a.f. 2014/15.

In sintesi, ad oggi, nella Provincia Autonoma di Trento sono attivi;

- percorsi triennali per il conseguimento della Qualifica professionale;
- percorsi quadriennali e di IV anno per l'acquisizione del titolo di Tecnico, anche nella modalità dell'apprendistato, il c.d. "apprendistato di base";
- il corso di quinto anno integrativo a seguito del Diploma IeFP, per l'accesso all'esame di Stato finalizzato al conseguimento del Diploma di Istruzione secondaria di II grado;
- corsi di Qualifica IeFP per la qualificazione professionale degli adulti caratterizzati da un alto livello di personalizzazione didattica e flessibilità organizzativa.

Almeno tre sono gli elementi strutturali del modello:

- un "quadro unitario" del sistema educativo del Trentino che trova fondamento nella Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006, che delinea i principi su cui si incardina il sistema di istruzione e formazione regionale e i soggetti che lo compongono;
- la forte integrazione tra le politiche formative e le politiche per lo sviluppo economico;
- il potenziamento delle lingue straniere.

### • Caratteristiche essenziali del modello di IeFP

Si riassumono alcune delle principali caratteristiche del modello.

#### DESTINATARI

Possono accedere alla IeFP:

- gli allievi che hanno conseguito la licenza di Scuola secondaria di I Grado;
- soggetti in situazione di disagio certificato o a rischio di abbandono e di dispersione scolastica per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- Possono accedere all'Alta Formazione Professionale:

- gli studenti in possesso di diploma professionale di durata quadriennale;
  - studenti che hanno superato l'esame di Stato al termine di un percorso del secondo ciclo.
- ISCRIZIONE ALLA IeFP** L'iscrizione ai percorsi formativi si fa presso una Istituzione Formativa (IF) accreditata.
- AVVIO A.F.** L'A.S. e l'A.F. sono avviati in modo contestuale: 12 settembre 2018.
- ARTICOLAZIONE ORARIA** Ciascuno dei 3 anni del percorso di qualifica professionale ha un quadro orario di 1.066 ore ed è suddiviso, di norma, in due quadrimestri.  
Per l'ammissione alla classe successiva e per l'ammissione all'esame finale, per tutti i percorsi, è obbligatoria la frequenza per almeno il 75% del monte ore annuo complessivo. Le ore dedicate alla formazione professionalizzante sono 543 al primo anno, 640 al secondo e 698 al terzo.  
Al terzo anno, il monte ore dedicato all'area culturale è di 368 ore in totale (nel primo anno il peso dell'area culturale è di 523 ore, nel secondo anno di 426 ore).  
Il tirocinio curriculare è previsto nel terzo anno con uno stage di almeno 120 ore e nel quarto anno, dove vi è una vera e propria alternanza tra la formazione in aula e la formazione in contesto lavorativo, è previsto un minimo del 30% fino ad un massimo del 48% delle 1.066 ore annue.  
Al 4° anno l'alternanza tra i contesti formativi di CFP e aziende ha visto mediamente l'impegno degli allievi in attività di formazione presso le imprese per il 40%-45% della durata totale del percorso che è di 1.066 ore.  
Il totale minimo obbligatorio delle aree/ambiti di competenza del quarto anno comprende 106 ore di area linguistica, 448 ore di area tecnico-professionale e 320 ore di formazione in contesto lavorativo.
- ORGANIZZAZIONE** I docenti delle Istituzioni provinciali di FP hanno dipendenti provinciali.  
Le Istituzioni formative paritarie dispongono di docenti privati a cui applicano il contratto collettivo provinciale. Il curriculum dovrà prevedere accoglienza; orientamento; sostegno ai passaggi; stage, tirocini e alternanza formativa; personalizzazione / individualizzazione del percorso; tutoraggio.

**MODALITÀ DUALE**

La Provincia Autonoma prevede contributi per le Istituzioni formative e gli allievi frequentanti, contributi specifici e misure in presenza di studenti con bisogni educativi speciali e di stranieri.

La Provincia sostiene anche misure extracurricolari di rilevanza nazionale ed internazionale.

Al fine di orientare l'offerta formativa regionale nella prospettiva di una strategia pluriennale, con un recente provvedimento, il *"Programma triennale della formazione professionale 2015-2018"*, la Provincia punta:

- sul rafforzamento dell'apprendistato di base per la stabilizzazione a regime del sistema duale;
- sull'ampliamento dell'offerta di V anno integrativo per l'accesso all'esame di Stato;
- sulla nascita di Poli specialistici di filiera nella prospettiva della strategia di specializzazione del territorio;
- sulla sperimentazione di specifici progetti di ri-orientamento.

**TITOLI E CERTIFICAZIONI**

Vari provvedimenti disciplinano:

- la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti nonché i passaggi tra i percorsi del secondo ciclo;
- lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'attestato;
- la certificazione e il riconoscimento delle qualifiche;
- i percorsi integrati tra scuole secondarie di I grado e Formazione Professionale per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di I grado.

Il modello di certificato della Provincia di Trento è unico per tutte le istituzioni scolastiche e formative del territorio.

**PASSAGGI**

Gli allievi possono transitare dal sistema formativo a quello scolastico e viceversa sulla base di metodologie definite congiuntamente. Sono previste certificazioni quali la patente europea Ecdl, Fit tedesco, Ket inglese, particolari patentini/ abilitazioni di mestiere correlati al percorso formativo frequentato, che si realizzano durante la frequenza del percorso di IeFP (triennio/quadriennio e quarto anno).

**FINANZIAMENTO**

Applicando i parametri di costo stabiliti dalla P.A. al numero degli iscritti al primo anno dei percorsi triennali delle Istituzioni formative nell'a.f. 2015/16, risulta che

- il costo ora/corso ammonta a € 142,03;
- il costo annuale per percorso è di € 151.403,98;
- il costo annuale per allievo corrisponde a € 7.109,81;
- il costo medio orario per allievo (per 1066 ore) ammonta a € 6,67.

#### GOVERNO DEL SISTEMA

Il Programma annuale di attività per la Formazione Professionale prende come linee strategiche di riferimento gli obiettivi definiti nel Programma di sviluppo provinciale e le finalità della riforma indicata nella Legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 sul sistema educativo di Istruzione e Formazione Professionale del Trentino.

Sono realizzate attività di raffronto e di verifica con le associazioni imprenditoriali e di categoria e con le imprese per la definizione delle figure di riferimento per le qualifiche e per i diplomi professionali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, che fanno parte del Repertorio provinciale. Inoltre, trovano una specifica valorizzazione anche gli esiti dell'attività del gruppo di lavoro promosso dal Servizio Europa per la ricostruzione e la calibratura del quadro dei fabbisogni formativi e della conseguente clusterizzazione delle possibili azioni e interventi di risposta. La domanda formativa definita in ogni area occupazionale costituisce il riferimento per la progettazione ulteriore degli interventi da parte dei soggetti attuatori.

### 3. Costruzione della "Filiera professionalizzante verticale"

I percorsi di Alta Formazione Professionale sono presenti dall'autunno 2006 ed hanno una durata massima di tre anni. Nell'ultimo anno (a.f 2017/18) si sono avviati 13 percorsi di 1.500 ore annue solo biennali.

Possono accedere all'Alta Formazione gli studenti in possesso di diploma professionale di durata quadriennale o che hanno superato l'esame di Stato al termine di un percorso del secondo ciclo.



## 4. Formazione non ordinamentale

Obiettivi comuni orientano anche i percorsi della formazione non ordinamentale, nella quale viene mantenuto un focus sul potenziamento delle lingue straniere, che completa la formazione tecnica, arricchendo il profilo trasversale del lavoratore.

## 5. Politiche attive del lavoro nella P.A.

Il Documento degli interventi di politica del lavoro è lo strumento, approvato dalla Giunta provinciale con il quale vengono disciplinati gli interventi in materia di lavoro, la cui esecuzione è affidata all'Agenzia del lavoro ed ai suoi centri per l'impiego. Il Documento è dunque la base di partenza delle attività.

Il documento ha individuato 6 ambiti di intervento: servizi per l'impiego, formazione per disoccupati e occupati, incentivi all'occupazione, ricollocazione professionale, progetti per l'occupazione, ammortizzatori sociali provinciali.

I sei ambiti possono essere riconducibili a due gruppi di politiche del lavoro: le politiche preventive e le politiche di sostegno. Le prime sono finalizzate a prevenire situazioni di disoccupazione, attraverso strumenti quali contratti di rete e formazione continua; mentre per quanto riguarda le politiche di sostegno intervengono, laddove si sono già realizzate situazioni di disoccupazione o di rischio di disoccupazione, gli ammortizzatori sociali provinciali e le politiche di sostegno all'occupazione. Tra gli strumenti previsti dal già citato Documento degli interventi di politica del lavoro 2015 – 2018 va segnalata la previsione, accanto ai servizi finanziati a processo, di specifici servizi finanziati a risultato.


Altro documento che integra la disciplina è la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 607 del 17 aprile 2014 nella quale si individuano le aree specifiche di servizi: servizi generali; servizi specialistici per persone in cerca di lavoro; servizi specialistici per persone con disabilità o svantaggio come definito dal Documento degli Interventi di Politica del Lavoro; servizi specialistici per datori di lavoro.

La scheda è stata curata dalla Sede Nazionale CNOS-FAP avvalendosi dei dati tratti dai volumi: ZAGARDO G., *La IeFP nelle Regioni. Situazione e prospettive*, Roma, Tipografia Pio XI, febbraio 2018 e CNOS-FAP – NOVITER (a cura di), *Politiche della formazione professionale e del lavoro. Analisi ragionata degli interventi regionali*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2018.

## Regione autonoma Valle d'Aosta: Formazione Professionale e politiche attive del lavoro

Scheda aggiornata al 30.09.2018

### 1. La leFP nella Regione: dati



## 2. Elementi di sistema della IeFP nella Regione

### • Il modello

La Regione Valle d'Aosta esercita una competenza legislativa primaria in materia di istruzione tecnico-professionale. In base ad essa l'amministrazione scolastica non dipende dal MIUR ma viene finanziata con risorse regionali. Le scuole sono regionali, con organici pagati dalla Regione, ma hanno obiettivi e titoli statali in esito ai quinquenni. Tutti gli Istituti Professionali e gli Istituti Tecnici sono anche accreditati automaticamente alla formazione in base ad un Accordo del 2003 tra Regione e Sovrintendenza. Varie sono state le soluzioni adottate dagli anni della sperimentazione: percorsi formativi triennali integrati, corsi sperimentali biennali di Formazione Professionale post obbligo di istruzione, percorsi triennali realizzati dalle Istituzioni scolastiche regionali, in regime di sussidiarietà complementare e in regime di sussidiarietà integrativa e dagli Organismi di formazione accreditati.

Oggi nella Regione esiste un'offerta organica e integrata che si realizza nei tre ambiti previsti dalla normativa che disciplina l'obbligo di istruzione e del diritto-dovere. L'ordinamento prevede anche la possibilità di proseguire in un IV anno e in un corso annuale di V anno integrativo per l'accesso all'Esame di Stato.

Dall'a.f. 2016/17 i percorsi biennali sono stati progressivamente trasformati in *percorsi triennali integrati* per 14enni realizzati da Enti accreditati per la IeFP.

Nell'a.f. 2016/17 sono stati avviati 5 corsi di durata triennale che nell'anno formativo 2017/18 sono diventati 8.

Sebbene introdotti dalla normativa, i corsi di IV e di V anno non risultano essere attivati. Sono stati comunque finanziati a partire dall'a.f. 2016/2017 dei progetti individuali di IV anno del sistema IeFP. Questi progetti individuali prevedono che questa offerta formativa si attui, in considerazione dell'esiguità numerica dei potenziali destinatari ed al fine del contenimento della spesa, anche attraverso il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi realizzati presso Enti ed istituzioni con sede fuori dal territorio regionale, sulla base di appositi accordi o convenzioni, stipulate dagli stessi Enti di Formazione titolari di percorsi triennali IeFP.

In base all'accreditamento, nella Regione il sistema prevede due ambiti e quattro macrotipologie. Gli ambiti si distinguono in formazione finanziata (per realizzare attività formative oggetto di finanziamento o cofinanziamento) e formazione non finanziata (per realizzare attività formative che prevedono, al termine, attestazioni ufficiali).

I due ambiti di articolano, a loro volta, in quattro macrotipologie:

- Orientamento e Formazione Professionale;

- Formazione continua e permanente;
- Formazione rivolta alle fasce deboli;
- Formazione per la realizzazione di percorsi di IeFP.

### • **Caratteristiche essenziali del modello di IeFP**

Si riassumono alcune delle principali caratteristiche del modello.

<b>DESTINATARI</b>	<p>I percorsi sono rivolti a giovani in uscita dalla scuola secondaria di primo grado ovvero a studenti che non abbiano superato lo scrutinio finale al termine del primo anno di scuola secondaria di secondo grado.</p> <p>In base alle disposizioni in ordine ai passaggi tra sistemi di istruzione e formazione, in corso di strutturazione, e anche in deroga a quanto previsto dalle Direttive regionali in ordine all'inserimento di nuovi partecipanti, potranno essere inseriti in corso d'anno giovani che si siano ritirati nell'ambito della frequenza al primo anno di un altro percorso di istruzione secondaria superiore o di Istruzione e Formazione Professionale.</p>
<b>ISCRIZIONE ALLA IeFP</b>	<p>L'iscrizione ai percorsi formativi si fa presso una Istituzione formativa (IF) accreditata.</p>
<b>AVVIO A.F.</b>	<p>L'a.f. inizia in maniera contestuale a quello scolastico (a.s. 12.09.2018 - a.f.: nello stesso mese).</p>
<b>ARTICOLAZIONE ORARIA</b>	<p>Il monte ore complessivo per ciascuna qualifica professionale di durata triennale attualmente erogata nei Centri di Formazione Professionale accreditati deve essere pari a 3.000 ore (sono escluse le ore per la partecipazione all'esame di qualifica professionale da realizzarsi dopo la fine del corso).</p> <p>Il quadro orario dovrà comprendere 800 ore di competenze di base e 2.200 ore (di cui min. 1.200 in attività di alternanza) in competenze tecnico professionali.</p> <p>Il vincolo annuale è di minimo 200 ore di competenze di base e minimo 400 ore di alternanza secondo le modalità di: impresa formativa simulata quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli allievi quattordicenni; tirocinio curriculare; stage (attivabile anche nel periodo estivo); apprendistato per la qualifica, con modalità da definire d'intesa con l'Amministrazione regionale.</p>

I percorsi attivati si distinguono in:

- corsi singoli: si intendono percorsi formativi in esito ai quali è previsto il rilascio di una sola qualifica;
- corsi misti: si intendono percorsi formativi in esito ai quali è previsto il rilascio di qualifiche che insistono su diversi profili professionali; ciascun partecipante potrà optare, in questo caso, per un solo profilo professionale e il gruppo classe svolgerà alcune parti del corso in comune e altre parti suddiviso in sottogruppi per la formazione delle distinte qualifiche professionali.

I vincoli per la formazione delle classi e, quindi, per l'attivazione dei percorsi sono i seguenti:

- percorso con profilo/indirizzo singolo min. 15 e max. 18 allievi;
- percorsi con due profili/indirizzi min. 15 e max. 22 allievi;
- percorsi con tre profili/indirizzi min. 18 e max. 22 allievi.

#### ORGANIZZAZIONE

Oltre al monte ore annuo "*curvato*" dei professionali vengono svolte attività di potenziamento (432 ore), attività aggiuntive obbligatorie di orientamento professionale nel 1° anno (33 ore), di stage osservativo nel 2° anno (66 ore) e di alternanza scuola-lavoro nel 3° anno (132 ore). I percorsi di IeFP sono progettati con forte caratterizzazione alla professionalità e alle attività teorico-pratiche, con la presenza di significative esperienze in azienda, di attività di motivazione, presa di coscienza dei processi di apprendimento e ricerca attiva del lavoro.

Alle Istituzioni Formative si richiede inoltre:

- attivazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica (DPR 20/08/2012, n. 176), delle attività didattiche alternative alla religione e delle attività relative alle scienze motorie e sportive;
- partecipazione alle azioni di sistema messe in campo dall'Amministrazione nell'ambito della sperimentazione e al gruppo di lavoro istituito dalla DGR 8/2016;
- coinvolgimento delle associazioni di categoria (protocollo scritto) per la progettazione e la realizzazione dei percorsi;

- riserva di almeno n. 1 posto a percorso per disabili;
- attività pratica e teorica svolta in laboratorio e in azienda per almeno il 70% del monte ore;
- attivazione di un numero di ore di recupero, ricomprese nel finanziamento, pari a 250 nel triennio;
- stipula di convenzioni con i CPIA privi del diploma di scuola secondaria di I grado;
- accertamento e valutazione periodica degli apprendimenti degli allievi che confluiranno nei momenti collegiali di scrutinio e di ammissione/non ammissione degli allievi a nuova annualità o all'esame conclusivo del percorso;
- azioni di promozione dei percorsi da attivarsi nell'ambito delle iniziative di orientamento propedeutiche alle iscrizioni;
- partecipazione alle reti dell'orientamento istituite presso la Regione, che raggruppano per territorio le istituzioni formative, formalizzandone la collaborazione tramite una convenzione;
- sostegno agli allievi in situazione di disabilità, ai quali devono essere garantiti gli stessi supporti messi in atto nell'ambito del sistema scolastico;
- individuazione degli insegnanti delle competenze di base e l'eventuale individuazione di insegnanti di sostegno tramite avviso pubblico;
- di assicurare un numero minimo di ore di tutoraggio, calcolato nel seguente modo: totale minimo tutoraggio= (ore stage previste) + (60% altre ore);
- preventivazione dei costi di realizzazione dell'esame di qualifica professionale.

#### MODALITÀ DUALE

La Regione non ha regolamentato l'apprendistato per la qualifica ma ha avviato tavoli di concertazione con le parti sociali per la definizione del nuovo sistema di apprendistato.

La Regione ha definito, in accordo con le parti sociali, che saranno regolamentati i profili formativi per permettere l'accesso al lavoro dei minorenni che abbiano assolto l'obbligo di istruzione.

Tra gennaio 2016 e aprile 2017, il numero dei contratti di apprendistato di I livello, censiti nella Regione attra-



	<p>verso le comunicazioni obbligatorie, ammonta a 11 unità. I ragazzi in IeFP che appartengono alla sperimentazione duale nello stesso periodo sono solo 36 di I-III anno per due percorsi tradizionali e uno di IV anno per un percorso tradizionale.</p>
<b>TITOLI E CERTIFICAZIONI</b>	<p>Al termine del “biennio” gli allievi sono certificati secondo il D.M. 9/2010.</p> <p>Al termine del terzo anno l’allievo consegue la qualifica di “operatore professionale”.</p> <p>Al termine del quarto anno l’allievo consegue il diploma professionale di “tecnico”.</p> <p>Al momento la valutazione degli apprendimenti (INVALSI) e di sistema (RAV) è oggetto di sperimentazione.</p>
<b>PASSAGGI</b>	<p>Gli allievi possono transitare dal sistema formativo a quello scolastico e viceversa sulla base di metodologie definite congiuntamente.</p> <p>Crediti formativi in ingresso, nel rispetto della normativa vigente; acquisizione/capitalizzazione di conoscenze/competenze in itinere attestate, al fine di favorire la spendibilità quali crediti formativi in uscita per l’eventuale accesso ad altri percorsi di Istruzione e Formazione.</p>
<b>FINANZIAMENTO</b>	<p>Applicando i parametri di costo stabiliti dalla Regione al numero degli iscritti al primo anno dei percorsi formativi di durata triennale delle istituzioni formative accreditate nell’a.f. 2015/16, risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– il costo ora/corso ammonta a € 135,19;</li><li>– il costo annuale per percorso è di € 148.707,20;</li><li>– il costo annuale per allievo corrisponde a € 13.995,97</li><li>– il costo medio orario per allievo ammonta a € 4,37.</li></ul>
<b>GOVERNO DEL SISTEMA</b>	<p>Il modello è stato definito con incontri con le parti sociali per la raccolta dei fabbisogni professionali del mondo del lavoro analizzando il bacino e le caratteristiche dei potenziali utenti delle iniziative formative.</p> <p>La proposta di percorsi è definita dal sottogruppo “<i>Formazione Professionale e orientamento</i>”, istituito nell’ambito del “<i>Consiglio politiche del lavoro</i>” della Regione, composto da parti sociali, Consiglio regionale e Sovrintendenza agli studi. La proposta è stata validata dal Consiglio politiche del lavoro prima dell’approvazione con DGR.</p> <p>La deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 13/04/2012</p>

istituisce un *Gruppo di monitoraggio*, composto da rappresentanti della Regione e delle parti sociali, che ha il compito di monitorare i corsi di formazione attraverso la definizione di un impianto di monitoraggio quantitativo e qualitativo.

È attuato un *“Nucleo tecnico in fase di valutazione”* dei progetti per eventuali modifiche e/o integrazioni ai Protocolli di collaborazione ove non sufficientemente dettagliati o incompleti.

### **3. Costruzione della “Filiera professionalizzante verticale”**

#### **• Percorsi di IFTS**

In Regione gli ultimi percorsi risalgono all'annualità 2003/2004.

#### **• Percorsi di ITS**

Nella Regione non ci sono fondazioni ITS.

### **4. Formazione non ordinamentale**

Riguardo alla formazione non ordinamentale, la Regione ha approvato progetti per l'aggiornamento, il consolidamento e lo sviluppo delle competenze degli occupati nelle imprese del territorio.

### **5. Politiche attive del lavoro nella Regione**

La Regione Autonoma Valle d'Aosta promuove un sistema regionale dei Servizi e delle Politiche Attive per il Lavoro e la Formazione fondato sulla cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e gli operatori pubblici e privati.

Con DGR 1136/2016, sono state disciplinate le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi per il lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi per il lavoro.

Le aree di servizio oggetto di accreditamento regionale sono:

- Area A: Accoglienza e informazione;
- Area B: Orientamento di base e attivazione dei servizi e misure di politica attiva;



- Area C: Accompagnamento al lavoro;
- Area D: Orientamento specialistico individuale e di gruppo;
- Area E: Azioni specialistiche per i soggetti svantaggiati, tra cui le persone con disabilità.

La Regione Valle d'Aosta predispose il Piano di Politica del lavoro 2012/2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2493/XIII del 21 giugno 2012 e prorogato fino all'approvazione del nuovo piano triennale degli interventi di politica del lavoro con Legge regionale n. 19/2015, art. 18.

Il piano è il principale strumento delle politiche regionali in materia di lavoro: in esso sono previsti interventi finalizzati a contrastare la crisi occupazionale e a creare sviluppo e innovazione sul territorio attraverso un'integrazione delle politiche dell'Istruzione, della Formazione Professionale, del lavoro con l'utilizzo di diverse fonti di finanziamento.



La scheda è stata curata dalla Sede Nazionale CNOS-FAP avvalendosi:

- consulenza del Direttore del CFP del CNOS-FAP di Châtillon, prof. Gianni Buffa;
- dei dati tratti dal Rapporto di monitoraggio della sperimentazione del nuovo sistema regionale di IeFP 2016-2017 della Regione Valle d'Aosta e dai volumi: ZAGARDO G., *La IeFP nelle Regioni. Situazione e prospettive*, Tipografia Pio XI, febbraio 2018 e CNOS-FAP – NOVITER (a cura di), *Politiche della formazione professionale e del lavoro. Analisi ragionata degli interventi regionali*, Rubbettino, 2018.



